LXIV SEDUTA

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1953

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDI

del Vice Presidente DE PIETRO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 2382

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione 2382

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 2382

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti e speciali 2382

Presentazione 2383

« Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1940-1945 » **(25)** (*D'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri*) (Discussione e rinvio alla Commissione):

PRESIDENTE 2392
AGOSTINO 2384
AZARA, *Ministro di grazia e giustizia* . . 2391
DE PIETRO 2394
FRANZA 2392, 2393
LEONE 2386
LUSSU 2391, 2393
PICCHIOTTI 2393
PIOLA, *relatore* 2390
TERRACINI 2388
ZELIOLI LANZINI 2383
ZOLI 2392, 2393, 2393

« Ratifica ed esecuzione dell'*Avenant* alla Convenzione generale fra l'Italia e la Francia in materia di assicurazioni sociali del 31 marzo 1948, concluso a Parigi il 13 giugno 1952 » **(59)** (Discussione e approvazione):

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 2403
SANTERO, *relatore* 2403

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra l'Italia e i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali, conclusa all'Aja il 28 ottobre 1952 » **(60)** (Discussione e approvazione):

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . *Pag.* 2407
SANTERO, *relatore* 2406

Interrogazioni:

Annunzio 2425

Svolgimento:

ASARO 2400
BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 2395, 2400, 2401, 2421
BOLOGNESI 2421
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 2422, 2424
DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 2398
LAMBERTI 2424
LEPORE 2423
MERLIN Angelina 2396
PERRIER 2399
QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 2397
TERRACINI 2401
TRIPEPI 2397

Inversione dell'ordine del giorno:

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia* . . 2383

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Granzotto Basso per giorni 3 e Messe per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annuncio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro delle finanze ha trasmesso, con lettera in data di ieri, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello » (201).

Comunico che il senatore Lepore ha presentato il seguente disegno di legge:

« Costituzione in comune autonomo della frazione Dugenta del comune di Melizzano, in provincia di Benevento » (200).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alla Commissione competente.

Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Conversione in legge del decreto-legge 24 novembre 1953, n. 849, concernente l'istituzione di un coefficiente di compensazione per l'importazione dalla Svizzera del bestiame bovino da macello » (201), previo parere della 9ª Commissione permanente.

Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della 2ª Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere) ha proposto che, in seguito alla costituzione di una Commissione speciale per l'esame del disegno di legge recante norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, anche il disegno di legge, di iniziativa dell'onorevole Merlin Angelina, recante norme in materia di sfratti, già deferito alla 2ª Commissione permanente, sia assegnato alla stessa Commissione speciale.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commisisoni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Destinazione degli uditori giudiziari, con funzioni giurisdizionali, ai tribunali, alle procure, alle preture e ammissione al concorso per uditori giudiziari » (131);

« Adeguamento monetario del limite della responsabilità dell'albergatore per le cose portate in albergo dal cliente, previsto nell'articolo 1784, comma primo, del Codice civile » (132);

« Trattamento di previdenza al personale di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli Archivi notarili » (138), d'iniziativa del senatore Elia;

« Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura od in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105 » (172);

« Facoltà di trattenere con il loro consenso nelle precedenti funzioni in uffici del distretto della Corte di appello di Trento magistrati di tribunale promossi alla Corte di appello » (177).

3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Concessione di un contributo di lire 7 milioni e mezzo all'Istituto per l'Oriente » (76);

« Finanziamento della Commissione per la pubblicazione dei documenti diplomatici » (78);

« Acquisto di un immobile da adibire a sede dell'Ambasciata d'Italia in Atene » (80).

Presentazione di disegno di legge.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Attribuzione della facoltà ai Comuni sedi di uffici giudiziari di disporre di parte del contributo corrisposto dallo Stato, in applicazione dell'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392, e dell'articolo 5 della legge 2 luglio 1952, n. 703, per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti e restauri generali di edifici giudiziari » (202).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Inversione dell'ordine del giorno.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Prego il Senato di consentire un'inversione dell'ordine del giorno. Dovendomi recare alla Camera per la discussione del disegno di legge sull'amnistia, chiedo che sia iscritta al punto uno dell'ordine del giorno la proposta di legge, di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: « Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1940-45 » (25).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e rinvio alla Commissione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: « Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1940-45 » (25).

PRESIDENTE. Procediamo allora alla discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: « Deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile per le disposizioni testamentarie a favore di dispersi nelle operazioni di guerra 1940-45 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Zelioli Lanzini. Ne ha facoltà.

ZELIOLI LANZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, do brevissimamente ragione del disegno di legge presentato da alcuni colleghi e sottoscritto anche da me. Si tratta di un provvedimento che, a coloro che non sono competenti della materia, potrebbe sembrare astruso e complesso ai fini di un risultato che invece è semplicissimo. Si tratta di derogare ad alcune norme fondamentali del nostro Codice positivo, a proposito di assenza e di morte presunta. Per l'articolo 70 del Codice civile e per il successivo articolo 72 si regola la successione per le persone di cui si ignora l'esistenza o di cui è stata dichiarata la morte presunta.

Tutti coloro che sono dichiarati assenti e comunque coloro che, a seguito della procedura ordinaria prevista dal Codice o a seguito della procedura abbreviata prevista da norme speciali, sono dichiarati presunti morti, non possono più succedere nella eredità. La delazione avviene per i chiamati in sostituzione. Ma vi è una questione di ordine più che giuridico, di ordine, vorrei dire, spirituale e umanitario, una questione che è già stata presa in considerazione dalla 2ª Commissione permanente, la quale ha sviscerato nella passata legislatura il problema discusso profondamente e compreso anche in questa.

La Commissione ha pensato di poter varare con le dovute cautele e proporre l'approvazione di questa proposta di legge. Con essa non si fa, signori del Senato, che esaudire alle istanze che vengono da molte parti, da quelle

parti che sono le più angosciate, che non vogliono credere, anche se vi è una decisione del magistrato, che i loro congiunti siano ancora assenti o siano presunti morti: i cosiddetti irreperibili, coloro che sono al di là delle frontiere — e noi vogliamo sperare che non siano le frontiere della morte — e non hanno dato più notizie. Su tutti i fronti noi vediamo o sentiamo italiani ancora vivi non solo nel ricordo ma anche fisicamente ed ancora vivi soprattutto agli effetti di una speranza che non vogliamo togliere ai congiunti che attendono.

Ecco perchè è stata proposta la legge, ispirata da un'associazione che ha un motto: « Figlio mio, dove sei? »; questo motto vuole esaudire, attraverso una corrispondenza terrena, (non sarà una corrispondenza celeste d'amorosi sensi, speriamo che non lo sia) l'aspirazione di coloro che vogliono testare non a favore di coloro che sono presunti morti o assenti, e che non potrebbero più ricevere in base alla legge, ma per coloro che, dichiarati irreperibili, potrebbero ancora tornare. È il patrimonio, vuoi cospicuo, vuoi piccolo, (le istanze ci vengono proprio da coloro che hanno meno e che pensano che il loro figliolo andato via nel 1940 e 1941 per compiere il proprio dovere abbia, ritornando, a trovare un sostentamento) che i congiunti vorrebbero disporre a favore del loro caro considerato disperso.

È una ragione sentimentale e penso che il Senato vorrà esaudire la proposta dei colleghi e collaborare a tenere accesa la fiamma della speranza di coloro che ancora attendono.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agostino. Ne ha facoltà.

AGOSTINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, questo disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini, Tartufoli, Spallino e Grava, prevede e regola l'ipotesi che taluno, morendo, abbia, con testamento, disposto, a titolo universale o a titolo particolare, a favore di persona attualmente dispersa nella guerra 1940-45. Questa persona, che viene qualificata « dispersa », è di quelle, diciamo così, contemplate da un titolo particolare del Codice civile, libro I. È il titolo IV, che riguarda l'istituto dell'assenza e della morte presunta.

Tra le tante norme contenute in tale titolo vi sono quelle degli articoli 70 e 72, ove appunto si regolano i casi di successione, sia essa testamentaria che legittima, a favore di persone che siano state o meno dichiarate assenti, ed a favore di persone che siano state dichiarate morte presunte. Dicono i senatori proponenti: è opportuno che si regoli con norma apposita, derogandosi ai suddetti articoli del Codice civile, la posizione di chi sia un disperso della guerra 1940-45, e in favore suo vi sia una disposizione testamentaria specifica, una disposizione testamentaria a favore di chi sia stato inghiottito da quella guerra, e non abbia dato più notizie di sè. Inizialmente, la proposta di legge era, sotto il profitto politico, piuttosto tendenziosa, perchè, sia nel titolo che nel testo, si parlava di dispersi sui fronti orientali. Era tendenziosa ed inopportuna, e come tale venne riconosciuta, sia quando venne portata in Commissione nella passata legislatura, sia quando venne discussa in questa legislatura nella nostra Commissione e siccome, pur essendo stato variato il testo, era rimasto invariato il titolo, fui io a proporre che neanche nel titolo rimanesse quel punto di dissenso; di modo che la proposta di legge riguarda oggi tutti i dispersi di guerra, ovunque essi abbiano combattuto, ovunque si siano trovati, sia sul fronte orientale che sul fronte occidentale, sia a nord che a sud, sia in cielo che in mare. Sono quindi tutti i dispersi di guerra quelli a cui si riferisce questa proposta di legge. Noi che abbiamo voluto la correzione e che l'abbiamo ottenuta non possiamo oggi senz'altro dire di no, perchè non vi è un motivo politico o di parte che ce l'imponga. Piuttosto, esaminiamo la questione sotto due profili: l'uno tecnico e l'altro di oportunità. Sotto il profilo dell'opportunità, possiamo dire che si tratta di una opportunità contingente, perchè si approverà una legge che opererà eccezionalmente, per un determinato numero di anni, e che dopo cesserà di operare perchè si sarà esaurita la sua funzione. Sotto il profilo tecnico: diceva l'onorevole Rocchetti, Sottosegretario di Stato per il Ministero della giustizia, quando venne a discutere la proposta di legge in Commissione, che è così bene armonizzato il Codice civile nella materia dell'assenza e della morte presunta, che sarebbe uno spezzare l'armonia del

sistema se si volesse con una norma particolare derogare alle citate disposizioni del Codice. Perchè questa eccezione? Non viene ad essere spostato o menomato l'istituto dell'assenza e della morte presunta? Se tanto inchiostro venne profuso per regolare adeguatamente questo istituto, se per anni ed anni si scrisse, e se venne regolata validamente ed intelligentemente questa materia, non è il caso di turbare questo ordine, questa armonia. Io aggiungo che la materia, anche nei riguardi dei dispersi in guerra, venne regolata dal legislatore, oltre che con la legge del 1938, con le leggi del 3 giugno 1949, n. 320, del 13 marzo 1950, n. 109, del 14 febbraio 1951, n. 103; di modo che si potrebbe dire che non è il caso di aggiungere altre norme per turbare l'armonia legislativa in questo campo.

Potrebbero queste ragioni squisitamente tecniche essere apprezzate ed aprovate dal Senato. Ma vi sono delle ragioni sentimentali, le quali hanno operato sui proponenti e che non possono essere da noi trascurate. Certamente saranno state delle madri di dispersi in guerra che avranno detto ai proponenti: fate sì che, quando vogliamo testare a favore dei figli nostri che da anni non rispondono all'appello del nostro cuore, la nostra voce non rimanga inascoltata, in vista del nostro trapasso; fate sì che questa nostra voce sia valida ed operante, che questi nostri figli dispersi siano considerati ancora viventi, e che debbano prima o poi ritornare ed accogliere, non semplicemente il nostro messaggio spirituale, ma anche quei pochi beni che noi intendiamo lasciare a loro e soltanto a loro. Quando vi sia questa chiara volontà dettata in un testamento, questa *veritatis iuxta sententia,* espressa da coloro che non possono oggi difendere la propria volontà perchè non ci sono più, è bene che il legislatore ne tenga conto. Ecco per quale motivo io non so dire di no. Io raccolgo le voci di tutte le madri che abbiano perduto un figlio su qualsiasi fronte, nell'Occidente o nell'Oriente, a Nord o a Sud, in Africa, in Grecia, in Albania, in Francia, in Inghilterra, in Germania, ovunque; e dico a tutti i senatori: questa legge può essere approvata, per una ragione profondamente umana e sentimentale.

Però mi sono permesso, e non so se l'onorevole Presidente mi consentirà di illustrarlo ora, di proporre un emendamento, per ragioni squisitamente tecniche. Leggo nell'articolo unico: « In deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile, le disposizioni testamentarie a favore di dispersi in operazioni di guerra del 1940-45 sui vari fronti non daranno luogo a delazione a favore dei chiamati in subordine o dei chiamati per legge, fino a che non siano trascorsi sessanta anni dalla nascita del disperso, restando la delazione sospesa ». Tecnicamente — e qui mi rivolgo ai colleghi civilisti — quando alcuno, testando, istituisca una persona determinata, e col testamento, sempre col testamento, preveda l'ipotesi che l'istituto non sopravviva a lui, può disporre che, invece dell'istituito, raccolga l'eredità o il legato altra persona. Questa ipotesi prevista dal legislatore si chiama sostituzione. Noi troviamo nel nostro Codice regolata specificatamente la materia, nella parte che ha per titolo « delle sostituzioni »; la sostituzione può essere ordinaria o volgare e può essere anche fidecommissaria.

Di modo che il termine tecnico adottato dal legislatore, particolarmente negli articoli 688 e 691 (688: eredità, 691: legato), è « sostituzione ». « In subordine » equivale a « in sostituzione »; però l'espressione tecnica, quella perfetta, quella codificata è « in sostituzione ». È un emendamento di natura terminologica, squisitamente giuridica e civilista, che non intacca la sostanza, e lo propongo all'approvazione degli onorevoli senatori.

Ho proposto ancora un altro emendamento. I proponenti hanno parlato di un articolo 642, e non hanno aggiunto: Codice civile. Mi sono pentito, non dell'emendamento in sè, ma di non averne proposto uno diverso; e qui parlo particolarmente all'illustre Ministro Azara — perchè l'ipotesi regolata da questo articolo unico è una di quella per le quali si ha un successore attualmente incerto: se tornerà, la successione sarà aperta in favore suo; se non tornerà, in sua vece raccoglieranno l'eredità o il legato altri soggetti, i sostituiti o i chiamati per legge. Ora l'articolo 642 che cosa regola? Regola le disposizioni condizionali o condizionate, non regola le disposizioni a contenuto soggettivamente incerto. Qui potremmo

avere una *condicio iuris*, ma non potremmo avere una condizione tecnicamente intesa. Pertanto, dal momento che il richiamo all'articolo 642 potrebbe essere equivoco, proporrei, ma mi trovo in una certa difficoltà perchè ho detto tutt'altro nel mio emendamento, che si sopprimessero le parole « in deroga all'articolo 642 », perchè, se questa leggina capitasse nelle mani dei giuristi, dei grandi giuristi, dei professori, si potrebbe ripetere ancora una volta quella accusa tanto frequente, che noi non sappiamo fare delle leggi, o che non adottiamo il linguaggio ortodosso del codice.

Con questo discorso ho esaurito il mio compito; compito non più di natura politica, ma di natura tecnica e sentimentale. È prevalsa la ragione sentimentale; l'*occasio legis* è questa: io dirò di sì, e penso che diranno di sì con me tutti o quasi tutti i senatori del mio gruppo, come tutti o quasi tutti i componenti di questa Assemblea. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Leone. Ne ha facoltà.

LEONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, la proposta di legge della quale il Senato oggi si occupa, per riconoscimento di un autorevole presentatore del progetto stesso e cioè del collega Zelioli e dello stesso collega che ha parlato poco fa, si presenta in termini che direi di esoterica ermeticità. Questo senso di oscurità, che era rilevato dal precedente oratore, ingenera in noi la preoccupazione di chiarire in termini più accessibili la sostanza della proposta di legge in esame. La quale io potrei in qualche modo precisare come segue: per gli articoli 70 e 72 del Codice civile, l'eredità legittima o testamentaria del disperso in guerra o di colui del quale fu dichiarata la morte presunta, viene devoluta a favore del secondo ordine di chiamati per legge o per testamento. La deroga consente la delazione in favore del chiamato in secondo grado per i soli beni personali del disperso o del morto presunto; mentre ai chiamati in secondo grado, rispetto al disperso o al morto presunto, quando si tratta di beni pervenuti a costui da una disposizione testamentaria, la delazione resta tuttavia sospesa sinchè il disperso o il presunto morto non abbia compiuto il sessantesimo anno di età: esattamente come se fosse vivente. Nel frattempo, i beni sarebbero amministrati da un curatore.

Questo, praticamente, è l'istituto che ci si propone di approvare. Ma, onorevoli signori, noi dobbiamo sottoporre ad una analisi triplice questo progetto di legge: nella sua impostazione tecnica, per vedere in che modo questa disposizione, che non solo deroga ma, secondo noi, sconvolge tutta la dottrina e tutto un'istituto ormai acquisito alla legge positiva che regola l'assenza e la morte presunta, armonizzi con quelli che sono i princìpi di diritto privato. Quindi analisi tecnica, per avere una esatta coscienza della portata del provvedimento; poichè a me sembra, in breve, che si stia per compiere qualche cosa di molto rilevante e cioè che si sostituisca al concetto della morte presunta il concetto della vita presunta. Tutto questo involge una tale forza, non dirò derogatrice, ma innovatrice, di cui noi dobbiamo assolutamente renderci conto, prima di passare all'approvazione della legge nel testo proposto.

Ma dobbiamo analizzare altresì la legge sotto il suo aspetto storico, circa le finalità che si propone; come anche sotto il suo profilo essenzialmente politico; il quale, pur essendo stato accentuato moltissimo nella prima fase della formazione della legge, e pur essendo stato in qualche modo attenuato nella relazione della Commissione, tuttavia rimane nella sostanza, rimane in quel che si dice e in quel che si sottace, rimane, sia pure in veste sentimentale, nella relazione della 2ª Commissione.

Formazione storica di questa disposizione. L'istituto della morte presunta non è entrato nella legislazione italiana col sorgere del nostro Stato unitario. Solo nell'epoca delle guerre coloniali si pensò d'introdurre questo istituto; e precisamente dopo le grandi battaglie di Adua e di Makallè; quando il fenomeno della dispersione in guerra cominciò ad assumere un carattere di vastità. Si provvide quindi con legge 2 luglio 1896, n. 250, a riconoscere semplicemente il diritto alla pensione per coloro che sarebbero stati gli eredi del presunto morto. Era quindi un concetto limitato, che non investiva ancora tutto il diritto successorio.

In questo campo si entrò con la legge 11 luglio 1904 che regolò la successione degli scomparsi, in rapporto, però, ai diritti acquisiti verso l'amministrazione militare per la loro morte in battaglia. Successivamente nel 1918 il ministro Gianturco cercò di introdurre presso di noi questo istituto, a simiglianza di quel che si era già fatto nelle legislazioni europee, ma la legge non fu approvata per il termine della legislatura. Durante la guerra di Libia si provvide ad estendere a quegli eventi le disposizioni della legge del 1896. Infine avemmo la ricezione, sempre di quella prima legge fondamentale del 1896, nel complesso delle nostre disposizioni, in coincidenza con la prima guerra mondiale: precisamente con decreto luogotenenziale 16 febbraio 1916, n. 180.

Ora noi potremo porci questo interrogativo: quale fu il fine del legislatore come appare dalle linee storiche dello sviluppo dell'istituto della morte presunta? Il legislatore si preoccupò che, trovandosi di fronte ad uno stato di dispersione, che doveva far presumere lo stato di morte, non ci dovesse essere ostacolo nel libero flusso dei beni, nella trasmissione della proprietà agli eredi.

Ora, se questo è stato il concetto fondamentale del legislatore in tutto lo sviluppo storico dell'istituto, non sembra agli onorevoli colleghi che una legge di questo tipo si ponga in un certo qual modo di traverso a tutto quello che è il senso storico dell'istituto stesso, non solo nella nostra legislazione, ma in tutte le legislazioni mondiali? Infatti, il principio storico è opposto a quello che si vuole concretizzare nella legge promossa. E questo è un argomento di seria importanza, che deve avere la sua giusta valutazione, perchè noi correremmo il rischio — come dicevo — di sostituire ad una presunzione di morte una presunzione di vita, che potrebbe, a tutti gli effetti, non esclusi gli effetti morali e sentimentali, sortire l'esito opposto di quello che il legislatore si era proposto.

Ma vi è qualcosa di più. A noi sembra che l'attuale disegno di legge venga in certo senso ad essere in contrasto anche con le nostre norme di diritto costituzione, poichè viene ad inceppare il modo di trasmissione della proprietà e precisamente la facoltà della successione anche dal punto di vista della successione per rappresentanza. E questo anzi è il lato più sconcertante del provvedimento, che ci si presenta per l'approvazione. Ad un certo momento, cioè, anche coloro i quali sono chiamati in subordine, per diritto di successione legittima, cioè praticamente i figli che succedono per rappresentanza, si troveranno privi della facoltà di poter almeno amministrare, anche temporaneamente, i beni che dovrebbero ad essi pervenire.

ZOLI. Non è detto, perchè non si sa se il testatore disponga anche a loro favore.

LEONE. Non è stato ancora dimostrato che la rappresentanza non sia una forma di successione, quindi questo è ancora di chiarirsi anche nel testo della vostra proposta. Ma certo si è che, ad un determinato momento, i figli si potrebbero trovare nella condizione di dovere rinunziare anche all'amministrazione provvisoria dei beni pervenuti attraverso il testamento; ed è questo, ripeto, uno dei lati più inquietanti di questa vostra proposta.

FRANZA. La deroga all'articolo 642 significa proprio questo.

ZOLI. Si tratta della successione testamentaria!

LEONE. Questo, come dicevo, è il lato tecnico più preoccupante che richiede un chiarimento. Perchè in questo modo la legge è troppo sommaria e si presta ad una serie di interpretazioni e di cavilli, che si vengono a riverberare sulla pratica attuazione della legge, con delle conseguenze che possiamo prevedere e paventare in questo momento, ma che non possiamo precisare, essendo infinite le interpretazioni che si potrebbero dare ad una legge congegnata in questa maniera così vaga ed imprecisa.

Ed infine, se questi sono gli aspetti tecnici e storici, dobbiamo considerare che ve ne è qualche altro di natura politica, che non è stato superato, come si è detto, neanche dalla seconda edizione della legge, sia pure riveduta e corretta. Noi ci soffermiamo su questo « *iter formationis* » della legge, e troviamo che la sua prima ispirazione è precisamente

fissata nel testo della proposta n. 22. È lì che noi ritroviamo l'origine, diciamo così, la « mens legis » della deroga, più ancora che nella forma attenuata nel numero 25. Noi nasconderemmo qualcosa a noi stessi, non saremmo nella sfera della probità della discussione se non ponessimo mente all'intenzione del primo proponente, attraverso quello che leggiamo nel numero 25, cioè nella proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri.

Si è fatta la questione dei dispersi del fronte orientale! È l'eterna questione che ritorna! È lo stato di tensione permanente che si vuole mantenere, anche sotto il profilo di un'innocente legge che dovrebbe regolare i diritti successori! A me sembra che qui occorrerebbe molta saggezza. Noi possiamo rileggere al Senato in quali termini un chiaro giurista come il Callegari commentava la vecchia legge sulla morte presunta, della quale abbiamo rifatto il profilo storico; in occasione della prima guerra mondiale. Egli diceva: « Accertare la morte con la presenza del cadavere non era possibile in una guerra immane e lunga come la nostra, alla quale hanno partecipato masse colossali di combattenti e che si è svolta per terra, per mare e per aria con i più moderni e perfezionati mezzi di lotta ed ha causato innumerevoli morti che non si sono potuti in ogni modo constatare e ha ridotto in stato di non poter essere riconosciuti un numero grandissimo di cadaveri; che ha causato un ingente numero di morti in prigionia per i quali le più diligenti indagini e ricerche sono rimaste senza risultato. ecc. ».

Quando a un certo momento si scrive in questa relazione: « Il problema relativo alla condizione giuridica degli scomparsi nelle operazioni di guerra degli anni 1941-43 sui fronti orientali si presenta con circostanze così diverse dalle normali (!); dal giustificare la deroga, che col presente disegno di legge si propone a due delle norme che regolano l'istituzione dell'assenza » si scorda che già da molto tempo il Callegari aveva precisato questo punto in occasione della prima guerra mondiale. Questa è la guerra! E chi vi parla è stato prigioniero di guerra, un « Kriegsgefangen », ed è stato due anni in un campo di concentramento dove morivano di fame centinaia di uomini; che erano sepolti, nella cattolica Austria, nella maniera che noi tutti ricordiamo.

Ecco perchè anche sotto questo profilo noi pensiamo che la legge merita di essere riveduta. Riveduta sotto l'aspetto tecnico, per i rapporti che questa proposta ha nei confronti di tutte le altre leggi, nel delicatissimo congegno di norme di diritto privato che regolano la successione specialmente dell'assente e di coloro che siano stati dichiarati morti presunti: ma soprattutto per il suo spirito polemico, che dev'essere completamente eliminato. Siccome nel nuovo testo della proposta di legge presentato dalla 2ª Commissione tutte queste condizioni mi sembra che non siano realizzate, penso che il Senato non possa accogliere questa proposta di legge.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, non vi è alcun dubbio che la materia di questa proposta di legge si presta a molte patetiche argomentazioni e a molte sentimentali mozioni di affetto, poichè essa attinge a dolori cocenti che restano inconfortabili nonostante il passare degli anni. E non si può mai restare insensibili alle voci che ne facciano risuonare l'eco in quest'Aula. Tuttavia l'eco si smorza e disperde quando questa dolorosa materia diviene occasione di una proposta di legge esclusivamente dedicata a soddisfare non si sa quali banali interessi materiali. È vero che gli interessi materiali si compenetrano con quelli morali e affettivi nella vita degli uomini. Ma questi affari di eredità non toccano la grande maggioranza degli infelici che furono trascinati alle battaglie dell'ultima guerra sciagurata, se anche vi parteciparono volontariamente, e che vi incontrarono una così triste sorte da essere oggi considerati dispersi e scomparsi. Il più sommario accertamento presso gli uffici fiscali dimostrerebbe, ne sono certo, la trascurabilità numerica di coloro cui questa proposta di legge vuole in realtà sovvenire in confronto alla vasta schiera al cui nome invece essa si intitola. La enorme maggioranza degli eserciti combattenti è infatti costituita dai figli di famiglie non abbienti,

che non hanno mai ereditato e nulla hanno da trasmettere in eredità ad alcuno.

Passando al merito, osservo che la dichiarazione di dispersione o di assenza, come è detto nella stessa relazione, è sempre preceduta da indagini idonee a giustificarla; e quanto queste indagini siano severe e prudenti lo dimostrano i numerosi atti legali e giudiziari cui sono subordinate. Senza dubbio un errore è sempre possibile anche in queste procedure che vertono su fatti per i quali mancano purtroppo sovente elementi sufficienti di conoscenza. Ma l'esperienza di questi anni trascorsi dalla fine della guerra ci insegna che gli errori sono rarissimi. Poichè non è vero, onorevoli colleghi, quanto affermano gli onorevoli presentatori del progetto e il relatore, e cioè che numerosi siano stati a tutt'oggi i casi di ritorno di persone che erano state dichiarate e piante come disperse. E proprio la rarità dei casi ha esacerbato il dolore di quelli che più non sperano in un rimedio alla tragica sorte che li ha colpiti! La proposta di legge, se fosse votata, avrebbe valore dunque per pochi, conforterebbe poche famiglie. Per le altre essa non sarebbe in alcun modo un conforto, ma anzi, riattizzando ancora una volta faville di speranza già più volte spente, preparerebbe il nuovo dolore di una nuova delusione. E ciò in servizio di manovre politiche che nella loro faziosa cecità non rifuggono dal riaprire ferite che appena si erano rimarginate.

Si propone in questo disegno di legge di dare validità alla norma proposta fino al compimento dei 60 anni dei dispersi. Ebbene, onorevoli senatori, facciamo assieme un computo di triste ma oggettiva aritmetica.

Coloro ai quali si ispirò il pensiero dei proponenti furono combattenti negli eserciti che, per volontà del regime fascista, aggredirono l'Unione Sovietica e caddero sulle terre sovietiche che vide la loro sconfitta e la loro rovina. Ma gli effettivi di quegli eserciti erano formati quasi esclusivamente da giovani. Noi lo sappiamo dalla lettura degli elenchi pubblicati dei caduti, dei prigionieri, dei dispersi. Giovani, ragazzi di prima leva o appartenenti alle prime classi richiamate, perchè l'impresa, lo si sapeva, sarebbe stata dura, difficile ed esigeva i soldati più robusti, più sani, più resistenti. Perciò in Russia si perse il miglior fiore dei figli d'Italia. Questi dispersi, di cui si occupa il disegno di legge, avevano dunque nel tempo della loro tragica scomparsa tra i venti e i venticinque anni. E poichè otto anni sono trascorsi dalla fine della guerra, essi sarebbero oggi sui trenta-trentacinque anni. Ebbene, lo capite voi quanto sia terribile la vostra pietà, onorevoli presentatori del disegno di legge? Proponendo la scadenza dei 60 anni di età per la validità della vostra norma speciale, voi schiudete ai famigliari dei dispersi altri 25 anni di attesa, d'illusione, di ansia, prospettando un ritorno che mai avverrà. Non comprendete l'assurdo di una tale impostazione? Ma voi credete davvero che per 25 anni ancora possano, coloro che non tornano, aggirarsi ignorati e non identificati, folli di mente, rattrappiti per le mutilazioni fisiche, nelle terre sovietiche? Voi vorreste farci credere che essi possano ritrovare la strada della casa non oggi o domani, non fra un anno o fra cinque anni, ma fra vent'anni, decrepiti ormai, sfigurati, irriconoscibili, non dico ai loro cari, ma financo a se stessi?

Basta considerare questo particolare del progetto per farlo giudicare come si merita, non frutto di pietà e di reverente affetto, ma basso strumento di una sia pure inconsapevole speculazione politica.

Ma vi è in questo progetto di più e di peggio. Dunque, l'amministrazione dei beni di cui esso tratta può essere affidata non solo a una persona ma anche ad un ente! Forse è in questo termine che si cela il vero motivo ispiratore del documento. Perchè un ente? Onorevoli senatori, ci si parla di affetti famigliari, del culto figliale, dei sacri sentimenti dei genitori. Ci si rappresenta un nucleo umano tutto raccolto e stretto in un sacro dolore, in una speranza lancinante che riesce persino a misconoscere una solenne dichiarazione di Magistrato: il padre, i fratelli, i nipoti, i figli dei figli. Ma in tutta la famiglia non si trova poi una persona cui affidare l'amministrazione dei beni testati al disperso! Ed entrano in scena gli enti. Quali enti? Sono pochi quelli qualitativamente ipotizzabili nel caso, fra gli innumerevoli che esistono nel nostro Paese; qui non si pensa agli enti ci-

vili, ma evidentemente qui si pensa agli enti religiosi.

ZOLI. Va bene essere sottili e sospettosi, ma in sostanza nel disegno di legge si prevede che l'ente, nel caso, è scelto dal testatario.

TERRACINI. Onorevole Zoli, mi dispiace che lei, facendo finta di non comprendere, mi obblighi a più chiare note. Gli infelici, i sofferenti, i doloranti, lo si sa, costituiscono l'oggetto prediletto per certe forme sottili di consolazione che sono proprie professionalmente di certe categorie. Non è mai la prima volta quando si fa credere a qualcuno che il suo dolore sara addolcito e riscattata la sua sofferenza se la si offre in olocausto a delle entità supreme le cui terrene amministrazioni possono anche incaricarsi dei suoi beni materiali! Non la pietà per i dispersi, non la compassione per i genitori ha suggerito di prevedere l'affidamento dei beni ad un Ente, ma l'amore per certi Enti. Ce lo dice la personalità politica dei proponenti della legge, e ce lo dice anche il riserbo spiccio con cui hanno taciuto su questo punto così importante della loro proposta. Ed ecco un altro motivo per non accettare questo disegno.

Sì, bisogna che tutti ricordino e si curvino reverenti dinanzi alla memoria di coloro che sono caduti, di coloro che sono scomparsi, di coloro che non sono ritornati. Ma, onorevoli colleghi, non è con l'insinuazione di queste abili e interessate misure legislative che noi possiamo nutrire la fiammella sull'altare ad essi consacrato. Il Senato, quando siede per fare leggi, non può ignorare gli imperativi morali, ma non deve, pretestandoli, intervenire, per turbarli, nei rapporti concreti di vita del nostro popolo. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PIOLA, *relatore*. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che la discussione sia in un certo senso degenerata e che in una legge molto semplice si sia voluto vedere una legge molto complicata. In sostanza questa proposta di legge si inserisce in un fatto storico, da un lato, e dall'altro in un complesso di norme giuridiche quali sono quelle dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta. Mi rendo conto che per questo secondo riflesso possano nascere delle perplessità, in quanto la nuova legge deroga a istituti ormai consolidati nella nostra legislazione, ma questa obiezione, che si è posta la stessa relazione, e di cui la relazione ha dato atto, può essere facilmente superata se si considera il carattere limitato che la legge stessa effettivamente ha, come norma di carattere eccezionalissimo, che avrà la sua attuazione in un tempo limitato e che perciò non può turbare l'istituto dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta. Se sembrerà che il termine di 60 anni, di cui nell'articolo unico, come è stato rilevato dal senatore Terracini, sia un termine troppo lungo, si potrà accettare, e penso che la Commissione lo accetti, l'emendamento che è stato proposto dall'onorevole Picchiotti; detto emendamento effettivamente colma una lacuna che era sfuggita alla Commissione: stabilire l'operare della legge per sessanta anni dalla nascita del disperso è un lasciare un po' troppo in mano all'amministratore il patrimonio devoluto invece di devolverlo in caso di morte accertata agli aventi diritto. Con l'accettazione che il Senato farà dell'emendamento Picchiotti, l'appunto del senatore Terracini decade. Il senatore Terracini insieme al senatore Leone ha voluto vedere in questo progetto qualche cosa di politico, di subdolo, di nascosto che non vi è affatto. E coloro che hanno partecipato (non so se il senatore Terracini e il senatore Leone) alla discussione di questa legge dinanzi alla Commissione, sanno — come risulta dal confronto del testo attuale con il testo del proponente — che per evitare che si potesse anche lontanamente pensare ad una speculazione politica il testo originario che riferiva la norma alla guerra 1941-43 è stato modificato sostituendovi la dizione « guerra 1940-1945 »; così pure è stata modificata l'intestazione, dove non appare più la dizione « fronte orientale ». Quindi il senatore Terracini e il senatore Leone hanno fatto, per ragioni preconcette di parte, solo delle sottigliezze maliziose, sconfessate dallo stesso *iter* che questa legge

ha percorso. Penso che quella unanimità che si è avuta in sede di Commissione, dove il testo oggi proposto dal Senato fu accolto unanimemente da tutti i Commissari, possa ottenersi anche nella sede superiore dell'Assemblea, sia perchè questa legge non turba l'istituto dell'assenza nè quello di dichiarazione di morte presunta, ma inserisce semplicemente *pro tempore* una norma che viene incontro ad una speranza di persone che hanno bene il diritto all'anelito del ritorno del presunto disperso; di questo anelito il legislatore non può non tener conto: e ciò facendo non si nasconde affatto una speculazione politica, ma si rende omaggio ad un alto e umano sentimento.

Nella discussione degli articoli la Commissione sarà ben lieta di accettare questi emendamenti che rendano più precise anche dal punto di vista terminologico le disposizioni del progetto, che essa raccomanda all'approvazione del Senato. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se nello esame di questa proposta di legge si dovesse procedere esclusivamente con criteri di logica giuridica, dovremmo opporci alla sua approvazione. Se infatti è vero che la proposta deroga agli articoli 70 e 72 del Codice civile lascia immutate le norme comuni sulla dichiarazione di assenza e sulla dichiarazione di morte presunta, le conseguenze della deroga, appunto perchè tale, sono diverse da quelle che derivano dall'applicazione delle norme comuni, che nell'interesse generale dovrebbero essere toccate il meno possibile, anche se gli inconvenienti possono essere meno gravi e preoccupanti di quelli che sono fatti presenti tanto dall'onorevole Leone quanto dall'onorevole Terracini. Particolarmente lungo è il periodo di 60 anni e potrebbe essere dannoso agli stessi congiunti di coloro che il progetto mira giustamente a tutelare. Il termine si potrebbe ridurre a 10 anni, come è proposto nell'emendamento Picchiotti o, al massimo, a 15 anni. Comunque, mentre la limitazione nel tempo riduce gli effetti della legge ad un numero non grande di persone, il progetto medesimo soddisfa il bisogno particolarmente sentimentale dei genitori dei dispersi in guerra sui vari fronti dal 1940 al 1945. Il Paese non può non avere il massimo rispetto per il loro dolore e per il loro sacrificio e se la benevola eccezione, consacrata nel disegno di legge, vale ad alimentare in loro una luce di speranza, che può attenuare l'angoscia prodotta dalla mancanza dei loro cari, il Governo, associandosi ben volentieri ai nobili sentimenti che sono stati esposti dai proponenti e dal relatore, esprime il suo doveroso consenso all'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge con gli opportuni emendamenti.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io ho ascoltato attentamente i vari interventi che sono stati fatti su questa proposta di legge. Mi pare che le dichiarazioni con le quali l'onorevole Ministro ha voluto concludere siano state particolarmente prudenti. Politicamente si potrebbe dire che il parere del Ministro non è favorevole, per quanto abbia detto alla fine che si esprime in senso positivo. Ma il contenuto intrinseco delle sue dichiarazioni mi ha lasciato una certa perplessità. Allora è chiaro che se il Ministro pensa come io credo di aver capito dopo avere attentamente ascoltato, ci si trova oggi di fronte a questa proposta in una situazione un po' imbarazzante, perchè mentre alla Commissione tutti erano d'accordo, qui non si è d'accordo. Io stesso, rappresentante di un gruppo politico al quale appartiene uno degli oratori che si sono espressi favorevolmente, mi trovo imbarazzato. Per evitare che l'Assemblea si divida su questo problema, che inizialmente tutti pensavano ci avrebbe trovati uniti, proporrei, senza che alcuno mi possa attribuire un calcolo di sabotaggio, che la legge ritornasse in Commissione. Rinviando la proposta di legge alla Commissione, credo che sia possibile chiarire alcuni punti che non sembrano troppo chiari e si possa raggiungere quell'unanimità che era nel desiderio di tutti.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. È impressione della nostra parte, signor Presidente, che, con la proposta di legge in esame, s'intenda sottrarre la disponibilità di beni, ed anche l'amministrazione dei beni stessi, agli aventi diritto alla successione. Ed io vedo la giustificazione di ciò che vado affermando nel secondo comma della proposta di legge, là dove è detto « L'amministrazione dei beni sarà nel frattempo affidata, in deroga all'articolo 642, a persona o ente designato dal testatore o, in difetto, a persona o ente nominato dal Tribunale competente ».

È evidente, quindi che, a seguito della dichiarazione di assenza ed operando la deroga agli articoli 70 e 72, non saranno gli eredi ad avere l'amministrazione dei beni, ma, ove il testatore nulla abbia deciso, per volontà superiore dell'autorità giudiziaria, l'amministrazione dei beni verrà affidata a enti o persone; naturalmente tra le persone possono, e non necessariamente devono, essere compresi anche i parenti.

È chiaro che il nostro avviso non può essere che nettamente contrario alla legge. In ogni modo, ove la prima parte dovesse essere approvata dall'Assemblea, per quanto riguarda il secondo comma io ho presentato poc'anzi un emendamento che suonerebbe così (lo dico ora per non stare poi a ripeterlo in sede di discussione degli emendamenti): « L'amministrazione dei beni sarà nel frattempo affidata a persona o ente designato dal testatore, o, in difetto, ai sensi dell'articolo 642 del Codice civile ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho dato la parola al senatore Lussu e al senatore Franza ritenendo che essi volessero proporre di non passare all'esame dell'articolo unico. Il senatore Lussu, invece ha proposto una sospensiva. Faccio presente, però, che, a termini dell'articolo 66 del Regolamento, dopo l'inizio della discussione la questione sospensiva deve essere proposta da almeno dieci senatori.

LUSSU. Posso chiedere se dieci colleghi appoggiano la mia domanda?

(*Molti senatori della sinistra si alzano*).

PRESIDENTE. Sta bene.

Domando l'avviso della Commissione sulla proposta del senatore Lussu, tendente a rinviare la proposta di legge alla Commissione stessa.

ZOLI. Ho ascoltato la proposta del senatore Lussu relativamente ad un rinvio della legge alla Commissione; ma bisogna che noi siamo chiari. Rinviare la legge alla Commissione, per quale motivo? Per non doverla bocciare oggi? Una legge si rinvia alla Commissione quando si parte dal concetto che lo spirito fondamentale della legge debba essere mantenuto e si intenda approvarlo e provvedere al caso in esame; perchè, ove non si intenda provvedere in linea generale a questo caso, non ha nessun significato il rinvio alla Commissione, che ha un significato solo col presupposto che il Senato sia d'accordo di provvedere, ma ritiene che tecnicamente il disegno di legge debba essere riveduto, introducendosi — sia pure in Commissione invece che in Aula — quegli emendamenti sui quali la Commissione si è già dichiarata favorevole. La Commissione del resto non ha difficoltà a dichiarare che sarebbe favorevole all'emendamento dei senatori Franza ed altri, i quali, in sostanza, intendono provvedere, ferma restando la possibilità al testatore di disporr in un determinato modo, per il caso in cui manchi la disposizione, applicando, per analogia — onorevole Franza, si tratta di analogia perchè non è lo stesso preciso caso — l'articolo 642.

Quindi, a mio avviso, per rimandare la legge alla Commissione, bisogna prima risolvere il problema di fondo; se eventualmente il Senato nella sua maggioranza ritenesse che questa legge non deve essere approvata, sarebbe bene compiere un atto di sincerità e respingerla senz'altro. Se invece il Senato intende rinviarla alla Commissione perchè si ritiene che il problema debba essere affrontato e risolto, la Commissione non ha in questo caso nulla in contrario, ma chiederebbe al signor Presidente — per quanto forse il

regolamento non lo contempli perchè si tratta di un articolo unico — di votare sul passaggio agli articoli, perchè non ha senso il mandare alla Commissione una legge quando si ritiene che essa debba essere senz'altro respinta, qualunque sia la formulazione ed il testo che viene presentato al Senato.

PRESIDENTE. Sulla proposta del senatore Lussu hanno facoltà di parlare due senatori a favore e due contro.

PICCHIOTTI. Domando di parlare a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Onorevole signor Presidente, io poche volte nella vita ho avuto il successo anticipato senza combattere. Vorrei quindi esprimere il mio augurio che la cosa finisca con l'approvazione di tutti voi. Ho ascoltato anche la sottilissima osservazione del collega senatore Zoli, il quale ha portato la questione sopra un terreno realistico. Ma vorrei osservare che la proposta del collega Lussu ha questo significato speciale, e cioè che mentre nella seconda Commissione la unanimità fu raggiunta senza la presenza di tutti (io, per esempio, ero sfortunatamente assente), questa volta troveremo il modo non di eludere il contenuto della legge ma di adattarlo, come si è fatto fino ad ora, sopra un terreno accettabile. Il collega Zoli mi deve dare atto che le modificazioni delle parole di sapore amaro sono cadute lentamente attraverso la discussione di questo disegno di legge che ha avuto un'altra intonazione, proprio per le modifiche, per gli esperti suggerimenti di tutti coloro che erano in Commissione.

Ora vorrei che proprio su questa materia molto delicata, che non riguarda affetti e sentimenti, ma solo interessi economici, ci trovassimo d'accordo. Non voglio dilungarmi troppo, per accennare come non si sia pensato ad eliminare l'inconveniente di carattere sentimentale che riguarda la moglie del presunto disperso la quale, rimaritata legalmente dopo tre anni, si vede ritornare il marito. Poichè il secondo matrimonio è annullato essa diventa concubina se intende rimanere coll'ultimo marito. A questo non si è pensato; quindi potremo trovare nell'armonia delle nostre dichiarazioni e della nostra discussione la maniera per portare in Aula una legge per la quale, come per tutte le leggi, dobbiamo essere d'accordo sopra i princìpi fondamentali e sopra le conseguenze che questa legge porta. Per questo mi associo completamente alla richiesta fatta dal senatore Lussu.

ZOLI. Domando di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Vorrei chiedere un chiarimento. La domanda di sospensiva vuol dire che si sospende la discussione e la si riprende da questo punto: quindi la Commissione non ha più niente da fare; il Presidente della Commissione di fronte alla proposta di sospensiva non ha nessun obbligo di portare la legge in Commissione, come proponeva il senatore Lussu. Di fronte alla sospensiva il Presidente della Commissione di giustizia non prenderà nessuna iniziativa; tornerà il giorno fissato dal signor Presidente per discutere la legge.

LUSSU. Senatore Zoli, qui non è il caso di addivenire a schermaglie sia pure cortesi. La mia proposta, espressa in termini rispettosi per tutti, era che, arrivati a questo punto, sarebbe meglio che la proposta di legge tornasse alla Commissione. Questa è in sostanza una domanda di sospensione.

FRANZA. Domando di parlare contro la sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Noi siamo contro la sospensiva. Il Senato non ha lavori urgenti da svolgere, è qui per deliberare e prendere una decisione. La sede più opportuna per discutere è questa e quindi si esamini la proposta di legge.

DE LUCA CARLO. Desidererei conoscere con precisione se votiamo una sospensione pura e semplice o il rinvio alla Commissione.

PRESIDENTE. La sospensiva ha lo scopo di consentire il rinvio alla Commissione.

DE PIETRO. Domando di parlare a favore della sospensione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Onorevole Presidente, una sommessa conversazione con il collega Piola durante il corso del dibattito mi aveva persuaso dell'opportunità di prendere l'iniziativa del rinvio della proposta di legge alla Commissione; del che sono ancora convinto, anche indipendentemente dalle argomentazioni esposte per giustificare la richiesta. Le dichiarazioni del Presidente della Commissione aprono la strada ad una intesa cordiale e pacifica del Senato. Non vorrei che, eventualmente, la proposta di legge fosse respinta con il presupposto che una imperfezione tecnica non le faccia meritare l'approvazione. Se si tratta di questo, è chiaro che è conveniente rimandarla alla Commissione affinchè, una volta perfezionata, possa concordemente essere approvata. D'altra parte bisogna riconoscere che gli argomenti addotti sono tali da lasciarci dubbiosi sull'opportunità di procedere senz'altro alla discussione e alla deliberazione. Se il senatore Franza riflette un momento sulle difficoltà di pervenire a questa votazione, dopo tutto quello che si è detto nell'Aula, si convincerà che la mia proposta di rinvio alla Commissione, nell'intesa che questo significhi che il concetto fondamentale della proposta di legge non è respinto dal Senato, è qualche cosa di più conveniente che la votazione immediata. Inoltre, ho da osservare che le mie perplessità circa il testo della proposta di legge importano precipuamente una revisione della redazione tecnica del testo della proposta stessa. E quando il senatore Zoli dice che su questo ci possiamo sempre intendere, ma che non possiamo tornare alla Commissione per discutere la proposta di legge, ed eventualmente respingerla in sede di Commissione, afferma qualcosa che dovrebbe imporsi all'attenzione del Senato; anche perchè, sfatate le prevenzioni che potevano derivare dai discorsi che abbiamo ascoltato dalla sinistra, non vi è più alcuna ragione di dubitare che il concetto fondamentale del disegno di legge debba essere accettato, in quanto che da nessuno si nega che possano sussistere dei casi nei quali è indispensabile che una provvidenza di legge sopravvenga. Ora, che questi casi siano molti o pochi non ha la minima importanza; basta anche uno solo perchè si imponga la necessità dell'intervento della legge. Ma non sarà uno solo.

Infine è da considerare che questa legge non obbliga il testatore a regolarsi in un certo modo; e che in mancanza di testamento provvede la legge, e quindi non occorre assolutamente che noi ce ne occupiamo. Ma se vi è la volontà del testatore di disporre in un determinato modo, occorre che vi sia anche una provvidenza di legge la quale regoli questi casi, che altrimenti rimarrebbero sospesi nel vuoto.

Queste sono le ragioni per le quali io, che già avevo intuito la convenienza del ritorno della legge alla Commissione, sono favorevole a che tale ritorno sia votato dal Senato, unicamente per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da aggiungere?

ZOLI. Non si tratta qui di schermaglie alle quali non sono abituato, e potrei anche aggiungere che, avendo il senatore Lussu aggiunto alla parola schermaglia la parola cortese, mi ha attribuito una veste che di solito non mi si riconosce. (*Si ride*).

Io ho chiesto al Senato un voto chiaro. La Commissione è naturalmente a disposizione dell'Assemblea. Ma il ritorno del disegno di legge alla Commissione stessa significa che essa deve riportare il disegno di legge con una formulazione tecnica diversa e non più che essa debba votare se essere favorevole o contraria. (*Commenti*). È su questo punto che io chiedo al Senato di essere preciso. Se così è, allora ha già risposto il senatore De Pietro ed è esatta l'interpretazione che egli ha dato della proposta di rinvio. Per il che ringrazio e dichiaro che la Commissione si rimette alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Lussu di sospendere la discussione della proposta di legge in esame con l'intesa di rinviarla alla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sono iscritte due interrogazioni dell'onorevole Merlin Angelina al Ministro dell'interno. Poichè si riferiscono ad argomenti connessi fra loro, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« MERLIN Angelina. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere perchè l'E.C.A. di Rovigo sia gestita, da ben due anni, da un Commissario e non si addivenga ancora alla regolare elezione del Consiglio di amministrazione » (9);

« MERLIN Angelina. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere perchè non si autorizza, come negli anni passati, la costituzione del Consorzio provinciale di Rovigo delle colonie estive per i fanciulli e perchè si sia disposto che la colonia montana dell'E.C.A. di Adria sia assegnata alla Pontificia Commissione di Assistenza » (10).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In occasione delle alluvioni dell'autunno 1951, furono affidate dalla Prefettura di Rovigo al Comitato amministrativo dell'E.C.A. del capoluogo incombenze assistenziali di portata eccezionale nell'ambito provinciale, in considerazione dell'impossibilità di funzionamento in cui erano venuti a trovarsi numerosi E.C.A. di Comuni minori, a seguito della rotta del Po.

Poichè, nel frattempo, il Comitato amministrativo dell'E.C.A. di Rovigo era venuto a scadere, il Prefetto, per garantire il miglior funzionamento dell'Ente, vi nominò un Commissario prefettizio, nella persona del Presidente dello stesso Comitato scaduto, persona bene accetta alla maggioranza della popolazione locale.

La presenza del Commissario ha consentito, nel periodo di emergenza trascorso, l'attuazione di un programma assistenziale particolarmente complesso e vasto, come quello imposto dall'esodo della popolazione e dal graduale rientro di circa centomila profughi alluvionati.

Appena tale rientro sarà ultimato potranno ritenersi cessate le ragioni che hanno consigliato e giustificato il perdurare della gestione commissariale.

In merito alla seconda interrogazione debbo dire che, per costituire un consorzio tra l'Amministrazione provinciale, ventotto Comuni e quindici E.C.A. della provincia di Rovigo, gli enti promotori deliberarono uno schema di statuto. Dall'articolo 10 di questo risultava che il costituendo consorzio avrebbe tratto il finanziamento da contributi continuativi annui di rilevante importo, che sarebbero stati corrisposti da ciascun ente al Consorzio.

Circa tali contributi andavano evidentemente applicate le norme della legge comunale e provinciale che concernono le spese facoltative per la Provincia e per i Camuni, mentre per gli E.C.A. andavano applicate le norme concernenti la vigilanza e tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Solo dopo che fossero intervenute le autorizzazioni ed approvazioni per ciò occorrenti si sarebbe potuto passare all'approvazione del Consorzio, secondo l'articolo 156 della stessa legge.

Ad oggi per alcuni enti già sono intervenuti provvedimenti negativi dei competenti organi (fra l'altro si è pronunciata negativamente, pel comune di Rovigo, la Commissione centrale per la finanza locale); per altri enti il procedimento non è stato ultimato, ma sono intervenute odinanze di rinvio della Giunta provinciale amministrativa, o del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza.

Per quanto concerne l'E.C.A. di Adria e la sua colonia, sta che il Comitato provinciale per l'assistenza e beneficenza non approvò che detto E.C.A. gestisse direttamente colonie estive, gravandosi di notevoli spese generali, mentre le colonie gestite da altri enti, precedentemente autorizzati, consentivano di ospitare un numero sufficiente di bambini.

L'E.C.A. di Adria, nonostante tale disapprovazione, prese tuttavia a far funzionare una colonia.

La Prefettura dispose, al riguardo, opportuni accertamenti: e va fatta riserva per eventuali accertamenti di responsabilità a carico degli amministratori.

PRESIDENTE. L'onorevole Merlin Angelina ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

MERLIN ANGELINA. Sono costretta a contraddire alcune delle affermazioni dell'onorevole Sottosegretario. È vero che il 2 dicembre 1951, vale a dire ad appena due settimane dall'alluvione che ha colpito il Polesine, è stato nominato dall'allora prefetto, il dottor Maudio, un Commissario prefettizio, non soltanto perchè la situazione richiedeva una notevole assistenza ai cittadini di Rovigo e più ancora ai cittadini di tutti gli altri Comuni della Provincia, maggiormente colpiti del capoluogo, ma anche con il pretesto che l'amministrazione comunale non era ancora addivenuta alla nomina del presidente dell'Ente di Rovigo stessa. Invece l'amministrazione comunale aveva già proceduto a tale nomina, ma le due lettere — quella dell'amministrazione e quella del Prefetto — si erano incrociate. Da quel momento è incominciato un carteggio fra la Prefettura e l'amministrazione comunale; vi risparmio per brevità di leggere le date di queste lettere. Evidentemente il carteggio denota un profondo dissenso fra il Prefetto e l'amministrazione comunale, preoccupata di fare un'assistenza senza quelle discriminazioni di natura politica alle quali purtroppo dà luogo il Commissario dell'E.C.A., gradito alla Prefettura.

Comunque adesso sono passati, non solo dei mesi, ma anche degli anni e i profughi sono ritornati. Ad Adria, l'altra notte, al momento del loro arrivo, si è dovuta improvvisare l'assistenza da quella amministrazione comunale, senza l'aiuto del Commissario dell'E.C.A. di Rovigo.

Ella ha detto che, a rientro ultimato, sarà data facoltà al comune di Rovigo di nominare un suo Presidente. Mi auguro, onorevole Sottosegretario, che ciò avvenga; ripeto, il rientro dei profughi è avvenuto proprio in questi giorni. Ed i Comuni hanno il diritto sacrosanto di non ricevere gli ordini dall'alto, ma di usufruire delle facoltà che loro sono deferite dalla legge. Quando ciò sarà avvenuto potrò dichiararmi soddisfatta.

Quanto alla seconda interrogazione devo spiegare che l'assistenza degli Enti riconosciuti dalla prefettura di Rovigo è ritenuta insufficiente. Difatti, quegli Enti, che sono la P.C.A., la C.R.I. e l'E.C.A. di Rovigo, non mandano nelle colonie tutti i bambini bisognosi di cure climatiche. Purtroppo essi sono numerosi: il clima, la casa antigienica, l'insufficiente alimentazione fanno sì che il Polesine sia tra le Regioni più disgraziate di tutta la nostra Italia, che pur ha molte altre zone depresse. Ho avuto più volte occasione, in quest'Aula, di denunciare le condizioni del Polesine. Ricordo che nel mio secondo intervento, nel 1948, mi riferivo precisamente a casi di bambini del Polesine colpiti da una malattia, la quale non si riscontra più che in India, essendo scomparsa in tutti i Paesi civili. Tale malattia deriva precisamente dalla insufficiente alimentazione, a cominciare da quella che la natura ha dato alla donna, e cioè il latte materno.

Ecco delle cifre: da Corbola sono stati mandati otto bambini; da Papozza dieci, da Canaro dodici. Viceversa, le richieste erano perlomento per un numero di dieci volte maggiore. Allora avvenne quel fatto che forma oggetto della mia interrogazione, e cioè che parecchi Comuni, e soprattutto quelli che fanno parte dell'Associazione dei Comuni democratici, hanno preso l'iniziativa di costituire un Comitato affinchè gli E.C.A. potessero istituire altre colonie sufficienti ad accogliere tutti i bambini. La Prefettura ha stralciato dai bilanci lo stanziamento relativo, col pretesto che, essendo i Comuni deficitari, avrebbero avuto bisogno dell'integrazione dal Ministero dell'interno. (Sono deficitari per la grande disgrazia che tutti conosciamo). Attualmente si sta redigendo il bilancio preventivo per il 1954 e proporranno nuovamente questa spesa. Il Ministero dichiarerà anche che non integrerà il bilancio su questa voce, preferendo finanziare direttamente gli Enti di assistenza che sono di suo gradimento, col pretesto che gli E.C.A. aventi diritto all'integra-

zione del bilancio per le colonie dovrebbero possedere un patrimonio proprio.

Rilevo, ad esempio, che l'E.C.A. di Adria non ha un patrimonio proprio, ma neppure lo ha l'E.C.A. di Rovigo, ed esso è finanziato, probabilmente perchè il Commissario non appartiene ai partiti famigerati della sinistra. È un transfuga, e questo basta per assicurarsi la sua fedeltà. Evidentemente i Comuni, quando hanno gestito qualcuna di queste colonie, hanno dimostrato di farlo col più grande senso di umanità, non badando al colore politico dei genitori dei bambini, mentre, purtroppo, per gli Enti autorizzati dalle Prefetture, i bambini debbono sopportare la grave colpa di non essere i loro genitori di colore bianco. Poi, pur non volendo criticare il loro operato, debbo fare osservare che quando si gestiscono le colonie per circa tremila bambini, pizzicando un po' sulle razioni, ci scappa sempre il milione. Questo non può avvenire per le colonie degli E.C.A. dei Comuni, che ingannerebbero se stessi.

Ora raccomando a lei, onorevole Sottosegretario, che sia posto fine al sistema di negare fiducia agli enti di assistenza dei Comuni, come se fossero disonesti o incapaci di provvedere a questa infanzia, veramente abbandonata. Tutto quanto è avvenuto non deve ripetersi Si ricordi che la pazienza del Polesine è giunta al massimo grado di sopportazione. Tutto quello che fate contro la libertà dei Comuni è fatto contro la libera volontà dei cittadini e un giorno o l'altro si ritorcera contro di voi.

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Tripepi ai Ministri dell'industria e del commercio e dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per apprendere se intendano — dopo ben diciotto mesi — procedere alla nomina del Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria, nomina reclamata dalle rispettive Associazioni interessate e assolutamente indispensabile per il normale funzionamento di tanto importante organo rappresentativo provinciale » (19).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Senatore Tripepi, la nomina del presidente delle Camere di commercio, industria, agricoltura, come le è noto, viene effettuata di concerto fra il Ministero dell'industria e quello dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315. Tale nomina viene decisa dopo aver sentito le organizzazioni economiche interessate. Le maggiori difficoltà in genere sorgono proprio in relazione alle segnalazioni che dette categorie sono chiamate a fare e ciò per ovvii motivi da riconnettersi per la maggior parte ai contrastanti interessi che in molte Province di solito si vengono a determinare in vista del prevalere di una o di un'altra organizzazione economica.

Il Ministro dell'industria, subito dopo il suo insediamento, ha preso in esame tutti i casi riguardanti le gestioni commissariali degli enti camerali, cercando di risolverli uno per uno. Ed infatti sono già state sistemate diverse amministrazioni e sono in corso di sistemazione le altre, tra le quali quella di Reggio Calabria.

Posso perciò assicurare il senatore Tripepi che, con provvedimento interministeriale in corso, verrà quanto prima normalizzata anche l'amministrazione della Camera di commercio della quale ella si interessa.

PRESIDENTE. Il senatore Tripepi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TRIPEPI. Non posso dichiararmi soddisfatto specialmente per la motivazione della risposta dell'onorevole Sottosegretario.

La realtà è diversa. Sono passati venti mesi e c'era da attendersi che la nomina fosse avvenuta. L'indugio inqualificabile non può avere alcuna valida spiegazione. La ragione è stata invece un'altra: si voleva imporre una

figura politica che evidentemente non poteva essere accettata dalle varie categorie interessate. Contro tale tentativo ci furono delle resistenze le quali determinarono il rinvio della nomina. Non si è osato abbandonare al suo destino costui, che voleva essere ad ogni costo, per ragioni politiche, nominato, ma d'altro lato non si è osato nemmeno pervenire alla nomina di altri, pur essendoci stati suggerimenti unanimi da parte delle tre categorie interessate, cioè quella del commercio, dell'industria e dell'agricoltura.

Ora, evidentemente, tutto questo non va. Ci sarebbe stato modo e tempo di pervenire ad una conclusione richiesta dalla stampa che se ne interessò molto, per le proteste, che furono vibrate e continue, delle tre associazioni.

Della risposta dell'onorevole Sottosegretario io posso accettare l'ultima parte: cioè che molto presto si procederà alla nomina. Mi sarei atteso una parola diversa: avrei gradito che oggi si fosse venuti qui e si fosse annunziato, in seguito all'ultima protesta (poichè la mia interrogazione contiene una protesta) che si è pervenuti alla nomina. Siamo invece ancora nell'aleatorio, nel condizionale. Domani si provvederà! Speriamo che questo domani sia davvero prossimo e che non si debba intervenire ulteriormente per decidere il Governo a fare quel che avrebbe avuto il dovere di fare molto prima.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Senatore Tripepi, è completamente in errore; ho il dovere di dirlo.

TRIPEPI. Io vengo da un luogo dove ho avuto modo di rilevare tutto, mentre lei evidentemente riceve le informazioni dai suoi funzionari.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Perrier al Ministro della pubblica istruzione. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per conoscere quali siano stati i risultati dell'inchiesta a suo tempo prestabilita dal Ministero della pubblica istruzione relativa al concorso bandito nel novembre 1951 per il posto di aiuto alla Clinica Chirurgica dell'Università di Pisa, concorso che per vari voluti motivi dilazionatori non fu reso attuabile che il giorno in cui il titolare della cattedra (professor Gino Baggio) fu collocato fuori ruolo (31 ottobre 1952), provocando così un atto lesivo di interessi materiali e morali e di palese ingiustizia verso chi era nelle condizioni di poter adire a detto concorso » (45).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DI ROCCO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Ministero della pubblica istruzione, in seguito ad istanze rivolte da un candidato, non ha mancato di seguire le vicende del concorso ad assistente ordinario alla cattedra di clinica chirurgica dell'università di Pisa, indetto dal Rettore dell'università medesima nel novembre 1951.

Premetto al riguardo che i concorsi per la nomina di assistente ordinario alle cattedre universitarie si svolgono a cura delle singole università alle quali, nella loro autonomia, spetta per legge non solo di indire il concorso e di nominare la relativa Commissione giudicatrice, ma anche di valutare ogni altra modalità per lo svolgimento del concorso. Nel caso di cui trattasi, dalle informazioni ripetutamente fornite dal Rettore, è risultato che, in seguito a successive dimissioni di taluni componenti della Commissione giudicatrice ed a dubbi sollevati circa la validità della composizione della Commissione stessa, questa non ha potuto iniziare i suoi lavori entro l'anno accedemico 1951-52. E poichè con il 1° novembre 1952 il titolare di clinica chirurgica, professor Gino Baggio, è stato collocato fuori ruolo, si è reso necessario procedere ad una nuova composizione della Commissione dovendo di questa far parte, di diritto, il nuovo professore ufficiale della materia.

Considerato che nessun termine è posto dalle disposizioni vigenti all'espletamento di un concorso, ed avuto riguardo alle informazioni fornite dal rettore, il Ministero non ha ritenuto che fosse il caso di disporre una inchiesta sulle vicende del concorso di cui trattasi.

Potrà darsi — come sostiene l'onorevole interrogante — che un candidato abbia risentito notevole danno dal mancato espletamento dei concorsi entro il 31 ottobre 1952, ma, anche quando ciò dovesse risultare esatto, il Ministero non avrebbe ragione di censurare l'operato delle autorità accademiche dell'università di Pisa. E ciò a prescindere dal considerare che al predetto candidato nessun utile sarebbe concretamente venuto dall'espletamento del concorso entro il 31 ottobre 1952; era da prevedere, infatti, che, collocato fuori ruolo il professor Baggio, quel candidato (precisamente il dottor Ludovico Gurgian, allievo del Baggio) si sarebbe subito trovato in contrasto con il nuovo professore ufficiale della materia, professor Trivellini, il quale non avrebbe mancato di proporne la non conferma, a norma dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, essendo egli, notoriamente, di scuola affatto diversa da quella del predecessore.

La vicenda del dottor Gurgian, in fondo, rientra fra quelle cui sono sottoposti tutti gli assistenti universitari, che, per collocamento a riposo, per trasferimento, per morte del titolare ovvero per altra causa, perdono il proprio maestro e cioè il professore ufficiale della materia cui sono addetti: l'assistente è, invero, un collaboratore del professore ufficiale e come tale la sua sorte è strettamente legata a quella del professore e non può permanere in servizio se non ne riscuote la fiducia.

Aggiungo che il concorso in parola è andato deserto, non essendosi presentato, benchè invitato, l'unico candidato, che era appunto il dottor Gurgian: eppure l'eventuale esito favorevole del concorso stesso pur senza dare al dottor Gurgian alcun diritto alla nomina, gli avrebbe dato il titolo per essere chiamato, entro un triennio dalla pubblicazione degli atti, da altro professore ufficiale e comunque avrebbe costituito un titolo utile per altri concorsi.

PRESIDENTE. Il senatore Perrier ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PERRIER. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario della risposta che mi ha voluto dare, ma non posso certo dichiararmi soddisfatto. Innanzi tutto questo concorso doveva essere fatto dal 1946, ma essendo allora stato allontanato il titolare della cattedra essendo egli ritornato sol dopo l'esito favorevole di due commissioni d'inchiesta e di una decisione del Consiglio di Stato, questo concorso si iniziò nel 1951, due anni cioè prima che il professor Baggio andasse in pensione. Vi era perciò tutto il tempo per fare il concorso, ma sempre per futili motivi, fu rimandato. Ora si diceva che bisognava richiedere al Ministero se la composizione della Commissione era regolare ledendo così quel principio dell'autonomia dell'Università invocato dal Sottosegretario, ora invece vi erano le dimissioni di un membro della Commissione e via dicendo.

Il motivo era questo: non si voleva assolutamente fare assumere questo posto all'aiuto interino del professor Baggio. L'onorevole Sottosegretario ha detto che il candidato avrebbe potuto concorrere, quando allontanatosi il professor Baggio il concorso fu aperto. Ma dal momento che dopo due anni si era dimostrato al candidato in tutte le maniere che non l'avrebbero voluto, come avrebbe potuto concorrere? Io non ho interesse a difendere nessuno, vorrei solo difendere quel prestigio del mondo clinico al quale noi medici portiamo il massimo rispetto e che non dovrebbe mai essere intaccato. Appunto perchè si tratta di un mondo a cui noi guardiamo con la massima deferenza, vorremmo che queste cose non si ripetessero. Purtroppo i concorsi sono una brutta piaga che affligge ormai l'Italia: vediamo che i concorsi ospedalieri sono frequentemente risolti con la nomina dei Commissari e non con il valore dei candidati. Vorremmo che anche in questo campo ci fosse quella serietà che merita il riconosciuto prestigio della scuola medica italiana.

Passando ad un fatto di natura intercorrente, vorrei che l'onorevole Ministro cercasse almeno di accontentare questo collega, che è stato così calpestato nei suoi umani diritti, ammettendolo almeno nei ruoli transitori per i quali egli ha tutti i diritti e tutti i requisiti per entrare.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Asaro al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere se è a conoscenza che il Questore di Trapani, dopo aver autorizzato, nella giornata del 21 agosto corrente, un comizio pubblico per il giorno 23 indetto dalla Federazione comunista trapanese, la mattina del 22 disponeva la revoca di detta autorizzazione senza addurre alcun motivo; e se approva, e per quali motivi, siffatto comportamento da parte del funzionario sopra indicato » (49).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il questore di Trapani vietò il comizio cui l'interrogante si riferisce, come altri indetti per il 23 agosto dalla Federazione comunista trapanese, appena ricevè il relativo avviso, e cioè il 22 agosto.

Il 21 certo Pietro Morales aveva presentato alla Questura un avviso indicante le ore, ma non i luoghi, in cui si intendevano tenere i comizi; gli fu risposto che egli doveva presentare un avviso indicante, per aver valore, anche le località. Il Morales, equivocando, intese tale risposta come un'implicita autorizzazione. Il successivo 22 presentò l'avviso debitamente completato. Il Questore, conosciute le località, subito comunicò, per iscritto, che vietava i comizi in luogo pubblico.

L'indomani 23 il giornale « l'Unità » pubblicava un articolo: « Con un gravissimo sopruso poliziesco vietati a Trapani i comizi del mese ». Al corrispondente de « l'Unità » da Trapani venne chiarito come le cose stavano. Egli riconobbe per iscritto che le notizie riportate nell'articolo non erano esatte, ma dipendevano dall'equivoco in cui il Morales era incorso, e s'impegnò a far pubblicare sul giornale un rettifica. Assicurò anche di aver telegrafato ai parlamentari di Trapani in Roma invitandoli a non tener conto dell'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Asaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ASARO. Mi permetta di pensare, onorevole Sottosegretario, che nemmeno lei possa ritenersi soddisfatto delle argomentazioni che le hanno fornito per preparare e dare a me la sua abile risposta; perchè, vero è che il Morales il giorno precedente al 22 agosto si era presentato con una comunicazione di comizi da svolgere per il giorno 23, ma è anche vero che il funzionario con il quale il Morales aveva conferito, in questo caso il Capo di gabinetto, rispose testualmente: « Tutto va bene, meno che per Marsala, per il cui Comune manca l'indicazione del locale in cui deve essere tenuto il comizio ».

Quando l'indomani il Morales è tornato in questura per precisare il luogo in cui a Marsala avrebbe avuto svolgimento il comizio, invece del Capo di gabinetto, vi ha trovato il Questore che ha cominciato proprio con il meravigliarsi che il Capo di gabinetto avesse, a sua insaputa, autorizzato lo svolgimento di tutti i comizi segnalati. Non solo, ma ha detto che ciò verosimilmente sarebbe avvenuto perchè il Capo di gabinetto non conosceva le ultime particolari disposizioni al riguardo.

Non trova strana la dichiarazione sottoscritta dal Morales? Quando mai si è preteso da un cittadino che dichiarasse per iscritto di non aver ricevuto un'autorizzazione allo svolgimento di comizio? Lei sa meglio di me, onorevole Sottosegretario, che non occorrono autorizzazioni preventive per i comizi. Per lo svolgimento dei comizi la legge prescrive la preventiva comunicazione da parte di chi intende organizzarlo, mentre demanda all'Autorità di pubblica sicurezza, al momento in cui ha luogo il comizio, il compito di intervenire, se ricorrano i casi, e farlo sospendere per i così detti motivi di ordine pubblico.

Più che il fatto in sè, per il quale ho rivolto l'interrogazione, e che è uno degli infiniti, è da lamentare il sistema usato dalla questura di Trapani, come del resto da tutte le altre questure, le quali pretendono la segnalazione preventiva, iniziano trattative, prospettano le più strane difficoltà, tengono sospeso il proposito all'organizzazione che prepara le manifestazioni e poi, all'ultimo momento, decidono come meglio credono, anche se in contrasto con la legge.

Ecco perchè non poteva essere vero che il comizio fosse stato vietato all'atto della segnalazione. Non si poteva vietare tre giorni prima che si conoscessero le condizioni dell'or-

dine pubblico. A me personalmente, dieci o dodici giorni prima del fatto di cui ci interessiamo, il Questore aveva autorizzato lo svolgimento di un comizio, da tenersi nella piazza principale di Mazara del Vallo, avente per tema: « Il Governo di cui ha bisogno il popolo italiano ». Io allora ho messo quel funzionario di fronte alle proprie responsabilità ed egli ha dovuto riconoscere che non poteva impedirmi di tenere tale comizio. E ciò anche se l'onorevole Pella aveva tenuto a farci conoscere che esistevano disposizioni intese ad impedire che si tenessero comizi per non turbare lo sviluppo delle trattative, durante il periodo in cui era in formazione il Governo. Il fatto che nulla potè essere obiettato a me che volevo tenere un comizio una diecina di giorni prima, costituisce conferma che anche quel giorno 21 la questura di Trapani aveva riconosciuto il diritto allo svolgimento del comizio per il giorno 23. Solo l'indomani, il 22, ritornando sopra alla sua convinzione del dovere di rispettare la legge, il Questore ha ritenuto meglio adeguarsi alle istruzioni, non sempre fondate, che riceveva dall'Autorità centrale e ha imposto il divieto.

Per queste ragioni, onorevole Sottosegretario, non posso dichiararmi soddisfatto della sua risposta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Terracini al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Perchè esponga i motivi per i quali, in aperta violazione di legge, la prefettura di Viterbo, senza alcun dubbio in ciò confortata dalle Autorità ministeriali, non abbia ancora indette le elezioni per il rinnovamento dell'Amministrazione comunale di Soriano nel Cimino i cui poteri sono scaduti fin dal 3 aprile 1953, che, continuando a gestire gli affari di quel Municipio oltre i termini legali della sua esistenza, pone in essere tutta una serie di atti giuridicamente invalidabili, con gravissimi danni potenziali per quell'Ente; perchè dica se intenda colpire con sanzioni i responsabili diretti e indiretti di tale temerario dispregio dei diritti democratici dei cittadini di Soriano del Cimino; perchè indichi la data nella quale, senza ulteriori remore, le elezioni arbitrariamente differite verranno tenute » (88-*Urgenza*).

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ragioni tecniche connesse al recente svolgimento delle elezioni politiche, e fra l'altro la necessità di rielaborare le liste di sezione, rivedendole, hanno impedito di far svolgere le elezioni amministrative nel comune di Soriano del Cimino in settembre o ottobre.

E poichè Soriano del Cimino è comune di montagna, che ha diverse frazioni e numerosissime case sparse nel contado, non si è ritenuto di poter indire le elezioni nel novembre, quando cioè l'inclemenza della stagione poteva pregiudicare il regolare svolgimento delle elezioni.

Queste avranno luogo nella prossima primavera.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TERRACINI. Con tutto il rispetto per l'onorevole Sottosegretario potrei parafrasare la sua risposta ad esempio così: «c'è, è vero, una legge che proibisce il furto, ma noi abbiamo deciso di non osservarla fino alla prossima primavera. Rubiamo, dunque, e rimettiamoci a quell'epoca più lontana per ritornare alla legalità ».

Nella mia interrogazione ho parlato di una aperta violazione della legge. E lo dimostrerò. Primo: le ultime elezioni avvennero a Soriano del Cimino il 3 aprile 1949. Secondo: il decreto presidenziale 5 aprile 1951, n. 203, stabilisce al suo articolo 8: « Le amministrazioni comunali durano in carica quattro anni ». Ebbene, i quattro anni di potere dell'Amministrazione di Soriano sono passati, poichè il 5 aprile 1953 è stato superato da otto mesi. Siamo dunque in carenza, onorevole Sottosegretario; anzi, il Governo è in carenza di fronte alla legge. È vero che in occasione delle ultime elezioni politiche si ritenne opportuno (nè contesto il fondamento della decisione) di sospendere le elezioni municipali che avrebbero dovuto essere indette in coincidenza o quasi. Ma le elezioni politiche sono ormai lon-

tane; e dopo il 7 giugno molte elezioni municipali e provinciali sono già state indette e compiute, come ogni lunedì apprendemmo dai giornali. Perchè dunque a Soriano nel Cimino non si è provveduto? L'amministrazione di quella cittadina ha largamente superato il termine di scadenza dei suoi poteri e pertanto da un punto di diritto essa non è più investita in questo momento di alcuna autorità. Ed i cittadini di Soriano hanno protestato e protestano vibratamente e unanimemente contro questa ingiustificata procrastinazione della ricostituzione del loro Municipio, la quale lede doppiamente il loro diritto democratico di eleggere periodicamente i loro amministratori e di giudicare, attraverso il voto, gli amministratori che hanno esaurito il loro mandato e che si ripresentano al loro suffragio.

Il 31 agosto i rappresentanti di tutti i partiti organizzati di Soriano si sono raccolti in assemblea procedendo alla nomina di una delegazione che si recò dal prefetto di Viterbo per protestare e chiedere che venissero rispettati i diritti costituzionali dei loro concittadini. Costituivano la delegazione i rappresentanti del Partito comunista, del Partito socialista, del Partito social-democratico e di quello repubblicano, mentre i rappresentanti della Democrazia cristiana avevano dichiarato che il loro partito avrebbe agito per proprio conto nella stessa direttiva. Nello stesso tempo venne indetta una petizione diretta al Prefetto e al Ministro degli interni e sollecitante l'indizione delle elezioni. E la petizione ha già raccolto molte migliaia di firme. Il pensiero dei legittimi interessati è quindi chiaro e inoppugnabile.

Ora pochi cenni sull'ambiente politico-amministrativo in cui viene perpetrata questa flagrante violazione di legge. Il comune di Soriano Cimino è amministrato dal 1948 dalla Democrazia cristiana. Infatti in quelle elezioni questo partito aveva ottenuto, assieme ai suoi alleati, 2.761 voti, contro i 1.922 raccolti dall'opposizione di sinistra. Ma nelle elezioni provinciali del 1951 e più ancora in quelle politiche del 1953 la Democrazia cristiana restò in notevole minoranza. Ciò offre un indice indubbio di una mutata situazione politica nella città; e già solo in base a questo fatto si sarebbe dovuto avvertire l'opportunità di adeguare l'Amministrazione comunale alla volontà dei cittadini. Io non posso a questo proposito non denunciare e deplorare la insensibilità civica degli eletti del 1948 i quali, invece di inchinarsi dinanzi al doppio congedo loro notificato dalle urne, restano aggrappati ai loro seggi. Ma vi è qui anche una manifestazione di grave leggerezza da parte del Prefetto della provincia di Viterbo e, mi si consenta, da parte del presidente della Corte di appello, i quali, a tenore del decreto presidenziale già citato, devono in accordo indire i comizi elettorali. Questi due alti funzionari della Repubblica, infatti, consapevolmente provocano la insorgenza di una pericolosa situazione di squilibrio politico in un centro cittadino di notevole importanza, pur di salvare interessi di parte e posizioni personali alle quali pare siano più affezionati di quanto non lo comporterebbero le loro funzioni di controllo e di difesa della legge.

Parlo di interessi. E infatti a Soriano si stanno indicendo proprio in questi tempi le aste per il taglio dei boschi, che rappresentano il maggiore patrimonio di quel Comune, e dal quale ci si attende un ricavo di 30 o 32 milioni. C'è da stupirsi se alcuno leva il sospetto che l'illegalità che ho denunciato con la mia interrogazione affonda le sue radici nella brama della Amministrazione, non più valida e sconfessata due volte dalla cittadinanza, di impiegare a proprio libito questa somma? Ela stessa Amministrazione, perenta di diritto, poche settimane or sono ha ceduto un grande stabile di proprietà del Comune ad una congregazione religiosa per un periodo di 29 anni al fitto simbolico di una lira all'anno, ledendo così, con un atto di evidente carattere fazioso, gli interessi della cittadinanza.

Ma, a reprimere questi atti che, superando l'ordinaria amministrazione, appaiono una vera dilapidazione del patrimonio comunale di Soriano, il Prefetto di Viterbo nulla fa. E come potrebbe essere altrimenti, dato che è appunto il Prefetto, che, disprezzando la legge, permette all'Amministrazione di Soriano, che ha di gran lunga superato i termini del suo mandato, di restare in carica? Onorevole Sottosegretario, regna a Soriano del Ci-

mino una profonda inquietudine, che non potrà non aggravarsi in seguito alla sorprendente sua comunicazione, a tenore della quale sino alla prossima primavera non si provvederà alla ricostituzione di quella Amministrazione comunale. Ebbene, si sappia fino da ora che ogni responsabilità per gli eventuali turbamenti in cui quella sacrosanta inquietudine dovesse da oggi alla primavera esprimersi dovrà farsi risalire esclusivamente al Governo e quindi al Ministro dell'interno. E anche a lei, onorevole Sottosegretario, che, invece di intervenire per imporre il rispetto della legge al suo subordinato, il Prefetto di Viterbo, ha accettato di coprirlo perfino nell'Aula del Senato, nella quale una volta ancora dal banco del Governo si sono misconosciuti i princìpi sanciti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni sarà ripreso più tardi.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell' " Avenant " alla Convenzione generale fra l'Italia e la Francia in materia di assicurazioni sociali del 31 marzo 1948, concluso a Parigi il 13 giugno 1952 » (59).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'*Avenant* alla Convenzione generale fra l'Italia e la Francia in materia di assicurazioni sociali del 31 marzo 1948, concluso a Parigi il 13 giugno 1952 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANTERO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questo *Avenant* o modifica alla Convenzione generale sull'assistenza sociale tra l'Italia e la Francia è reso necessario dalla legislazione italiana che venne modificata nel 1950 con la legge sulla protezione fisica ed economica delle lavoratrici madri, che si sostituì alla legge per l'assicurazione sulla natalità.

Dato che non vi è nessuna voce di dissenso nell'Assemblea, rimando per i particolari della legge alla relazione scritta. Poichè questa relazione è stata approvata all'unanimità dalla 3ª Commissione ed il disegno di legge è stato confortato dal parere favorevole della 10ª Commissione, confido che anche l'Assemblea vorrà approvarla.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alla relazione scritta del senatore Santero, osservando che questa Convenzione internazionale dimostra l'intento di migliorare costantemente la disciplina delle assicurazioni sociali in sede internazionale, trasferendo ivi i miglioramenti graduali che si realizzano in diritto interno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'*Avenant* alla Convenzione generale tra l'Italia e la Francia, firmato il 31 marzo 1948, tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e gli assegni familiari e della legislazione francese sulla sicurezza sociale, concluso a Parigi il 13 giugno 1952.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'*Avenant* suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

AVENANT

À LA CONVENTION GÉNÉRALE ENTRE L'ITALIE ET LA FRANCE SIGNÉE LE 31 MARS 1948 TENDANT A COORDONNER L'APPLICATION AUX RESSORTISSANTS DES DEUX PAYS DE LA LÉGISLATION ITALIENNE SUR LES ASSURANCES SOCIALES ET LES PRESTATIONS FAMILIALES ET DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 1er.

L'article 2, paragraphe 1er, 2°, *e*), de la Convention générale entre l'Italie et la France signée le 31 mars 1948 tendant à coordonner l'application aux ressortissants des deux Pays de la législation italienne sur les assurances sociales et les prestations familiales et de la législation française sur la Sécurité Sociale est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« *e*) La législation relative à la protection physique et économique des travailleuses-mères, pour la partie concernant les soins et les prestations de assurance en cas d'accouchement »

Article 2.

L'article 5, paragraphe 1er, de la Convention susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« *Paragraphe 1er*. – Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de France en Italie ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayant droit vivant sous leur toit dans le Pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maladie en France et des assurances maladie et tuberculose en Italie, pour autant que:

1) ils aient effectué dans ce Pays un travail salarié ou assimilé;

2) l'affection se soit déclarée après que les travailleurs aient commencé à travailler dans ce Pays, à moins que la législation qui leur est applicable à leur nouveau lieu de travail ne prévoie des conditions plus favorables de ouverture des droits;

3) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du Pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu des périodes d'assurance accomplies successivement dans les deux Pays ».

Article 3.

L'article 6 de la Convention générale susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« *Article 6.* – Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent de France en Italie ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants droit vivant sous leur toit dans le Pays du nouveau lieu de travail, des prestations maternité de ce Pays, pour autant-que:

1) ils aient effectué dans ce Pays un travail salarié ou assimilé;

2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du Pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu de la période d'immatriculation dans le Pays qu'ils quittent et de la période postérieure à leur immatriculation dans le Pays de leur nouveau lieu de travail.

Toutefois, les prestations de l'assurance maternité sont supportées par l'organisme du Pays dont relevait l'assuré à la date présumée de la conception. Dans ce cas:

les prestations en nature sont payées par l'organisme du Pays de résidence suivant la législation de ce Pays, mais sont remboursées par l'organisme débiteur de l'autre Pays dans la limite des charges qu'aurait entraînée l'application de la législation de ce dernier Pays;

les prestations en espèces sont réglées directement par l'organisme débiteur et calculées suivant la législation de ce Pays, en prenant comme base le salaire perçu antérieurement à la date où l'intéressé a quitté le Pays débiteur ».

Article 4.

L'article 7 de la Convention générale susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« *Article 7.* – Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d'un Pays dans l'autre ouvrent droit aux allocations au décès prévues par la législation française ou aux allocations funéraires prévues par la législation italienne conformément à la législation du Pays du nouveau lieu de travail, pour autant que:

1) ils aient effectué dans ce Pays un travail salarié ou assimilé;

2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du Pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu des périodes d'assurance accomplies successivement dans les deux Pays ».

Article 5.

Les dispositions du Chapitre VI « Assurance Natalité italienne » du Titre II de la Convention générale susvisée sont abrogées.

Article 6.

L'article 36, paragraphe 6, de la Convention générale susvisée est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

« *Paragraphe 6.* – Pour l'application de la présente Convention, il doit être tenu compte des périodes d'assurance antérieures à son entrée en vigueur, dans la même mesure que l'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leur accomplissement ».

Article 7.

Le présent Avenant sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome.

FAIT en double exemplaire à Paris, le treize juin mil neuf cent cinquante deux.

P. QUARONI. J. SERRES.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra l'Italia ed i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali, conclusa all'Aja il 28 ottobre 1952 » (60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione generale tra l'Italia ed i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali, conclusa all'Aja il 28 ottobre 1952 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

SANTERO, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di una nuova convenzione generale sulla sicurezza sociale tra l'Italia ed i Paesi Bassi. Questa Convenzione, come altre già autorizzate e ratificate con diversi altri Paesi, si basa su tre princìpi: 1) uguaglianza di obblighi e di diritti tra i lavoratori immigrati nel Paese e quelli nati nel Paese; 2) validità dei periodi di assicurazione compiuti nel Paese di origine quando il lavoratore si reca all'estero, possibilità di totalizzare questo periodo di lavoro all'estero quando il lavoratore ritorna nel Paese di origine; 3) le prestazioni al lavoratore vanno assicurate quando passi da un Paese all'altro.

L'applicazione di questi tre princìpi evidentemente è molto utile ai nostri lavoratori che in sì grande numero vanno a portare il loro contributo per il benessere di altri Paesi, nel caso specifico, dell'Olanda.

Per i particolari del disegno di legge mi rimetto alla relazione scritta. Poichè questo disegno di legge è stato approvato all'unanimità dalla 3ª Commissione e poichè è stato confortato dal voto favorevole della 10ª Commissione, sono sicuro che tutta l'Assemblea vorrà approvarlo ed esprimo la speranza e l'augurio che non sia lontano il giorno in cui sarà portato alla nostra approvazione un completo Codice Europeo per la sicurezza sociale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, questo disegno di legge merita rilievo, perchè viene ad integrare la rete degli accordi dell'assicurazione sociale che servono ad assicurare all'estero la parità dei diritti economici e sociali dei nostri lavoratori e la continuità della copertura assicurativa durante il lavoro nei diversi Paesi, come è stato sottolineato dal relatore. Ne caldeggio quindi vivamente l'approvazione, sottolineando come questo graduale svolgimento della rete dei rapporti internazionali nel settore del lavoro potrà un giorno costituire la trama onde venga ad emergere il disegno di una disciplina internazionale uniforme dei rapporti sociali di lavoro.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione generale tra l'Italia ed i Paesi Bassi sulle assicurazioni sociali ed il Protocollo speciale, conclusi all'Aja il 28 ottobre 1952.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e Protocollo suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

CONVENTION GENERALE

ENTRE LE ROYAUME DES PAYS-BAS ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR LES ASSURANCES SOCIALES

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et

Le Président de la République Italienne,

Animés du désir de régler les rapports en matière des assurances sociales entre les deux Etats, ont résolu de conclure une convention en ce propos et, à cet effet, ont nommé plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:

Son Excellence M. J. W. BEYEN, *Son Ministre des Affaires Etrangères;*

Le Président de la République Italienne:

Son Excellence M. CASTO CARUSO, *Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire d'Italie à La Haye;*

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

TITRE PREMIER.

PRINCIPES GENERAUX

Article premier.

Paragraphe 1er. — Les travailleurs italiens ou néerlandais, salariés ou assimilés aux salariés par les législations d'assurance sociale énumérées à l'article 2 de la présente Convention (à dénommer ci-après « travail-

leurs »), sont soumis respectivement auxdites législations applicables aux Pays-Bas et en Italie et en bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun de ces pays.

Paragraphe 2. — Les ressortissants néerlandais ou italiens résidant en Italie ou aux Pays-Bas peuvent bénéficier des dispositions concernant l'assurance volontaire ou facultative des législations énumérées à l'article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays où ils résident.

Article 2.

Paragraphe 1er. — Les législations auxquelles s'applique la présente Convention sont les suivantes:

1° *en Italie*:

a) la législation sur l'assurance invalidité, vieillesse et survie;

b) la législation sur l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c) la législation sur l'assurance maladie, y compris les soins médicaux;

d) la législation sur l'assurance tuberculose;

e) la législation sur la protection physique et économique des travailleuses-mères pour la partie concernant les soins et les prestations d'assurance en cas d'accouchement;

f) la législation des allocations familiales;

h) la législation sur les régimes spéciaux d'assurance, établis pour des catégories déterminées en tant qu'elle concerne les risques ou les prestations couverts par les législations énumérées aux lettres qui précèdent.

2° *aux Pays-Bas*:

a) la législation sur l'assurance invalidité, vieillesse et survie;

b) la législation sur l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c) la législation sur l'assurance maladie, y compris les soins médicaux;

d) la législation sur les prestations de maternité;

e) la législation des allocations familiales;

f) la réglementation du régime de retraite des ouvriers mineurs et assimilés;

g) la législation sur l'assurance chômage.

Paragraphe 2. — La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. Toutefois,

elle ne s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de l'assurance sociale que si un arrangement intervient à cet effet entre les deux Etats.

Article 3.

Paragraphe 1er. — Les travailleurs occupés dans l'un des deux pays sont soumis aux législations en vigueur au lieu de leur travail.

Paragraphe 2. — Le principe posé au paragraphe 1er comporte les exceptions suivantes:

a) les travailleurs qui relèvent normalement d'un établissement situé sur le territoire de l'un des deux Etats, demeurent soumis à la législation de leur lieu de travail habituel, lorsqu'ils sont détachés par leur employeur sur le territoire de l'autre pays, s'il est à prévoir que cette nouvelle occupation ne se prolongera pas au delà de six mois; dans le cas où cette occupation se prolongerait au delà de six mois, la législation du nouveau lieu de travail sera applicable;

b) les travailleurs des entreprises de transport de l'un des deux Etats occupés dans les parties mobiles (personnel ambulant) de ces entreprises sont exclusivement soumis aux dispositions en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège principal.

Paragraphe 3. — Les autorités administratives suprêmes des deux Etats pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énoncées au paragraphe 1er du présent article. Elles pourront convenir également que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas dans certains cas particuliers.

Article 4.

Paragraphe 1er. — Les dispositions du paragraphe 1er de l'article 3 sont applicables aux travailleurs, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires italiens ou néerlandais ou qui sont au service personnel d'agents de ces postes. Toutefois, sont exceptés de l'application du présent article les agents diplomatiques ou consulaires de carrière y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries.

Paragraphe 2. — Les dispositions de l'alinéa *a*) du paragraphe 2 de l'article 3 peuvent, par accord entre les Gouvernements des deux Etats, être rendues applicables aux travailleurs occupés dans un poste diplomatique ou consulaire italien ou néerlandais qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par ce poste et qui ne sont pas fixés définitivement dans le pays où ils sont occupés, même si leur occupation sur le territoire de ce pays est susceptible de se prolonger au delà de six mois.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux fonctionnaires de l'un des pays occupés sur le territoire de l'autre pays, autre que les agents diplomatiques et consulaires de carrière.

TITRE II.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre 1 .

Assurances maladie, tuberculose, maternité et chômage.

Article 5.

Les travailleurs qui se rendent d'Italie aux Pays-Bas ou inversement bénéficient, ainsi que leurs ayants droit vivant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maladie aux Pays-Bas et des assurances maladie et tuberculose en Italie, pour autant que:

1) ils aient effectué dans ce pays un travail soumis à l'assurance;

2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu des périodes d'assurance et de cotisation accomplies successivement dans les deux pays.

Article 6.

Paragraphe 1er. — Le travailleur, ainsi que ses ayants droit, garde le droit aux prestations à la charge de l'organisme auprès duquel le travailleur était assuré dernièrement, même si l'affection se déclare sur le territoire de l'autre pays, sous réserve qu'elle ait lieu dans la période de temps couverte par l'assurance du premier pays. Les prestations en nature seront accordées conformément à la législation du pays où l'intéressé séjourne.

Paragraphe 2. — Le travailleur qui se rend dans le territoire de l'autre pays, après que s'est déclarée l'affection couverte par l'assurance, garde pour lui même et pour ses ayants droit le droit aux prestations, à condition qu'il ait obtenu, avant son départ, de l'organisme débiteur, le consentement au transfert. Ce consentement ne pourra être refusé que pour des raisons relatives à l'état de maladie du travailleur. S'il s'agit de grossesse, le consentement pourra être délivré même avant l'accouchement. Les prestations en nature seront accordées conformément à la législation du pays où l'intéressé séjourne.

Article 7.

Les ayants droit d'un travailleur, ressortissant d'un des deux Etats, qui résident normalement sur le territoire de l'un des pays tandis que le travailleur exerce son activité sur le territoire de l'autre, bénéficient des prestations en nature prévues par la législation du pays de leur

résidence et par l'intermédiaire des organismes compétents de ce pays. Les prestations sont à la charge de l'organisme assureur du pays sur le territoire duquel le travailleur exerce son activité. Les frais desdites prestations pourront être couverts par une intervention forfaitaire à fixer par des autorités compétentes à désigner dans un arrangement administratif.

Article 8.

Les travailleurs qui se rendent des Pays-Bas en Italie ou inversement bénéficient ainsi que leurs ayants droit vivant sous leur toit dans le pays du nouveau lieu de travail, des prestations de l'assurance maternité de ce pays, pour autant que:

1) ils aient effectué dans ce pays un travail soumis à l'assurance;

2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu des périodes d'assurance et de cotisation accomplies successivement dans les deux pays.

Article 9.

Les dispositions des articles 6 et 7 sont applicables en ce qui concerne les prestations de maternité.

Article 10.

Les travailleurs qui se rendent des Pays-Bas en Italie ou inversement bénéficient dans le pays de leur nouveau lieu de travail des prestations de l'assurance chômage, pour autant que:

1) ils aient effectué dans ce pays un travail soumis à l'assurance;

2) ils remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces prestations au regard de la législation du pays de leur nouveau lieu de travail, compte tenu des périodes de travail, d'assurance et de cotisation accomplies successivement dans les deux pays.

Chapitre 2.

Assurances invalidité, vieillesse et survie.

Article 11.

Paragraphe 1er. — Pour les travailleurs qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, vieillesse et survie, les périodes d'assurance et de cotisation accomplies sous ces régimes et les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance ou de cotisation en vertu desdits régimes, sont totalisées à la condition qu'elles ne se superposent pas,

tant en vue de la détermination du droit à pension qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

Paragraphe 2. — Lorsque la législation ou la réglementation de l'un des deux Etats subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance ou de cotisation aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux correspondants de l'autre pays. Si dans l'un des deux Etats il n'existe pas de régime spécial pour la profession envisagée, les périodes accomplies dans ladite profession sous un régime général visé par la Convention sont néanmoins totalisées par l'autre pays pour l'application du régime spécial.

Paragraphe 3. — Lorsque la législation de l'un des deux Etats subordonne l'octroi de certains avantages à la condition que les périodes d'assurance ou de cotisation aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial et lorsque lesdites périodes n'ont pu donner droit aux avantages prévus par ledit régime special, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des avantages prévus par le régime général.

Article 12.

Paragraphe 1°. — Chaque organisme détermine, d'après la législation qui lui est propre et compte tenu de la totalité des périodes visées à l'article 11, accomplies dans les deux pays, si l'intéressé réunit les conditions requises pour l'attribution d'une pension.

Paragraphe 2. — Chaque organisme au regard duquel les conditions d'attribution sont remplies, détermine pour ordre le montant de la pension d'après la législation qui lui est propre, compte tenu de la totalité des périodes visées à l'article 11, et fixe le montant dû au prorata de la durée des périodes accomplies sous ladite législation.

Paragraphe 3. — Pour l'application du présent article chaque organisme assimile selon des règles à fixer dans un arrangement administratif les cotisations versées sous le régime d'assurance de l'autre pays aux cotisations versées sous son propre régime.

Paragraphe 4. — Lorsqu'un assuré, compte tenu de la totalité des périodes visées à l'article 11, ne remplit pas, au même moment, les conditions exigées par les législations des deux pays, son droit à pension est établi au regard de chaque législation, au fur et à mesure qu'il remplit ces conditions.

Article 13.

Pour l'ouverture du droit à pension d'invalidité la durée pendant laquelle l'intéressé doit avoir reçu l'indemnité en espèces servie au titre de l'assurance maladie préalablement à la liquidation de sa pension est, dans tous les cas, celle prévue par la législation du pays duquel il reçoit les prestations de maladie correspondantes.

Article 14.

Paragraphe 1er. — Tout intéressé, au moment où s'ouvre son droit à pension, peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 11 et 12. Les avantages auxquels il peut prétendre au titre de chacune des législations nationales sont alors liquidés séparément par les organismes intéressés, indépendamment des périodes d'assurance et de cotisation ou reconnues équivalentes, accomplies dans l'autre pays.

Paragraphe 2. — L'intéressé a la faculté d'exercer à nouveau une option entre le bénéfice des articles 11 et 12 et celui du présent article, lorsqu'il a un intérêt à le faire par suite soit d'une modification dans l'une des législations nationales, soit du transfert de sa résidence d'un pays dans l'autre, soit dans le cas prévu à l'article 12, paragraphe 4, au moment où s'ouvre pour lui un nouveau droit à pension au regard de l'une des législations qui lui sont applicables.

Article 15.

Tout délai pouvant être prescrit par la législation de l'un des deux Etats pour continuer volontairement l'assurance obligatoire est suspendu pendant les périodes d'assurance obligatoire accomplies sous un régime de l'autre pays.

Article 16.

Les bénéficiaires de pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survie, acquises au titre de la législation italienne ou au titre de la législation néerlandaise, qui transfèrent leur résidence d'un pays dans l'autre, conservent le bénéfice des pensions et majorations tant qu'ils résident dans l'un des deux pays dans les mêmes conditions que s'ils n'avaient pas changé de résidence.

Article 17.

Quand un ressortissant de l'un ou de l'autre des deux Etats a été assuré obligatoirement en vertu de la législation italienne avant l'âge de 35 ans et quand, après avoir atteint cet âge, il effectue aux Pays-Bas un travail salarié ou assimilé:

a) il n'est pas exclu de l'assurance selon la législation néerlandaise invalidité à moins qu'il n'ait pas encore atteint l'âge de 65 ans et qu'il ne jouit pas d'une rémunération qui donnerait droit à l'assuré de prétendre à l'exception de l'assurance ni soit excepté par aucune autre provision de cette législation;

b) en ce qui concerne la détermination du droit à une pension de vieillesse et le calcul de cette pension en vertu de la législation néerlandaise invalidité il sera traité comme s'il était devenu assuré à l'âge de 35 ans, ou, si cela est plus favorable pour l'intéressé, à l'âge, auquel il est devenu assuré en Italie.

Chapitre 3.

Assurances accidents du travail et maladies professionnelles.

Article 18.

Si la législation de l'un des deux Etats subordonne l'octroi de prestations ou avantages spéciaux (majorations) à des conditions de résidence, celles-ci ne sont pas opposables aux ressortissants néerlandais ou italiens, tant qu'ils résident dans l'un des deux pays.

Article 19.

Si un assuré qui a obtenu réparation d'une maladie professionnelle dans l'un des deux pays fait valoir, pour la même maladie, des droits à réparation dans l'autre pays, le service des prestations reste à charge de l'organisme d'assurance du premier pays.

Chapitre 4.

Allocations familiales.

Article 20.

En ce qui concerne le droit aux allocations familiales, il n'est pas fait de distinction si les personnes pour lesquelles les allocations sont allouées résident ou sont élévées dans l'un ou dans l'autre pays, ni, en ce qui concerne les allocations familiales pour les bénéficiaires des prestations des assurances sociales, si les bénéficiaires résident dans l'un ou dans l'autre pays.

TITRE III.

DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

Chapitre 1er.

Dispositions générales.

Article 21.

Paragraphe 1er. — Les organismes débiteurs des prestations des assurances sociales d'un des deux Etats pourront, dans le cas où le bénéficiaire réside dans l'autre pays ou y transfère sa résidence, charger l'organisme compétent de ce pays du service des prestations. Un arrange-

ment administratif interviendra entre les autorités administratives suprêmes des deux pays pour déterminer les modalités d'exécution notamment en ce qui concerne le remboursement des prestations et des frais du service relatif.

Paragraphe 2. — Pour les bénéficiaires résidant dans un tiers pays, les rentes et les pensions y comprises les majorations sont payées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les ressortissants du pays auquel appartient l'organisme débiteur.

Paragraphe 3. — Dans le cas où l'avance de certaines dépenses afférentes aux prestations est effectuée par un organisme du pays de séjour, cet organisme est subrogé dans les droits de l'intéressé à l'encontre de l'organisme débiteur.

Article 22.

Les autorités, ainsi que les organismes des assurances sociales des deux Etats, se prêteront mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait de l'application de leurs propres régimes des assurances sociales.

Article 23.

Pour l'application de la présente Convention, les autorités ainsi que les organismes des assurances sociales des deux Etats correspondent, par voie directe, entre eux, avec les assurés et les représentants légaux des assurés. Ils peuvent rédiger leur correspondance dans leur propre langue officielle ou dans la langue française.

Article 24.

Paragraphe 1er. — Le bénéfice des exemptions de droits, d'enregistrement de greffe, de timbres et de taxes consulaires prévues par la législation de l'un des deux Etats pour les pièces à produire aux administrations ou organismes des assurances sociales de ce pays est étendu aux pièces correspondantes à produire pour l'application de la présente Convention, aux administrations ou organismes des assurances sociales de l'autre pays.

Paragraphe 2. — Tous les actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article 25.

Les communications adressées, pour l'application de la présente Convention, par les bénéficiaires de cette Convention, aux organismes, autorités et juridictions de l'un des deux Etats compétents en matière d'assurance sociale pourront être rédigées dans la langue officielle de l'un ou de l'autre pays ou dans la langue française.

Article 26.

Les demandes présentées auprès des organismes des assurances sociales d'un des deux pays sont valables comme demandes présentées auprès des organismes de l'autre pays.

Article 27.

Les demandes et recours qui devraient être introduits, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité ou d'un organisme d'un des deux Etats compétents pour recevoir des demandes et recours et matière d'assurance sociale, sont considérés recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité ou d'un organisme correspondant de l'autre pays. Dans ce cas, cette dernière autorité ou ce dernier organisme devra transmettre, sans retard, ces demandes ou recours à l'autorité ou à l'organisme compétent.

Article 28.

Paragraphe 1er. — Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un des deux Etats en raison de la nationalité ou de la résidence à l'étranger des intéressés seront servies à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n'avaient pu être attribuées aux intéressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date.

Le présent paragraphe ne sera appliqué que si les demandes ou recours sont formulés dans le délai de trois ans à compter de la date de la mise en vigueur de la présente Convention.

Paragraphe 2. — Les droits des ressortissants italiens ou néerlandais ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention, la liquidation de pensions ou rentes, pourront être révisés à la demande des intéressés.

La révision aura pour effet d'accorder aux bénéficiaires à partir du jour de la mise en vigueur de la présente Convention, les mêmes droits que si la Convention avait été en vigueur au moment de la liquidation.

Si les droits antérieurement liquidés ont fait l'objet d'un règlement en capital, il n'y a pas lieu à révision.

Paragraphe 3. — Pour l'application de la présente Convention il doit être tenu compte des périodes d'assurance ou de cotisation antérieures à son entrée en vigueur, dans la même mesure que l'on en aurait tenu compte au cas où la présente Convention aurait été en vigueur au cours de leurs accomplissements.

Article 29.

Paragraphe 1er. — Les autorités administratives suprêmes se communiqueront en temps utile les modifications survenues dans la législation ou la réglementation de leur pays concernant les régimes énumérés à

l'article 2. Les mêmes autorités se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'application de la Convention à l'intérieur de leur propre pays.

Paragraphe 2. — Les autorités administratives suprêmes pourront déterminer d'un commun accord les mesures à prévoir en vue d'éviter les cumuls dans le cas où l'application des législations ou réglementations des deux Etats et de la présente Convention aurait pour effet d'ouvrir simultanément des droits à des prestations incombant aux organismes des assurances sociales des deux pays.

Article 30.

Sont considérés dans chacun des deux Etats comme autorités administratives suprêmes, au sens de la présente Convention, les Ministres qui ont, chacun en ce qui le concerne, les régimes énuméres à l'article 2 dans leurs attributions.

Chapitre 2.

Dispositions diverses.

Article 31.

Les autorités administratives suprêmes règleront d'un commun accord, le cas échéant, la situation des catégories particulières des travailleurs, notamment celle des travailleurs des mines et des marins.

Les mêmes autorités administratives suprêmes règleront d'un commun accord les modalités qui seront nécessaires pour l'application des dispositions prévues par la présente Convention.

Article 32.

Paragraphe 1er. — Toutes les difficultés relatives à l'application de la présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités administratives suprêmes.

Paragraphe 2. — Au cas où il n'aurait pas été possible d'arriver par cette voie à une solution, le différend devra être réglé suivant une procedure d'arbitrage organisée par un arrangement à intervenir entre les deux Gouvernements. L'organe arbitral devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l'esprit de la présente Convention.

Article 33.

Lorsque le droit d'un travailleur à prestations ne peut donner lieu à contestation, mais qu'il y a contestation entre les organismes des deux Etats sur la législation applicable, une prestation appropriée sera liquidée à titre d'avance par l'organisme en cause du pays de résidence.

Article 34.

Les organismes débiteurs de prestations des assurances sociales en vertu de la présente Convention pourront s'en libérer valablement dans la monnaie de leur pays; les transferts devront être effectués par ces organismes dès la date d'échéance des prestations.

Au cas où des dispositions seraient arrêtées dans l'un ou dans l'autre pays, en vue de soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seront prises aussitôt, d'accord entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, le transfert de sommes dues de part et d'autre.

Article 35.

Les formalités que les dispositions légales, ou réglementaires de l'un des deux Etats pourraient prévoir pour le service, en dehors de son territoire, des prestations disposées par des organismes des assurances sociales, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions qu'aux nationaux, aux personnes admises au bénéfice de ces prestations en vertu de la présente Convention.

Article 36.

Une Commission Technique sera chargée de veiller à la bonne application de la présente Convention. La composition, l'organisation et le mode de travail de la Commission seront réglés dans un Arrangement Administratif.

Article 37.

Paragraphe 1er. — La présente Convention sera ratifiée, et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Paragraphe 2. — La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra l'échange des instruments de ratification.

Article 38.

Paragraphe 1er. — La présente Convention est conclue pour la durée d'une année. Elle sera renouvelée tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

Paragraphe 2. — En cas de dénonciation, les stipulations de la présente Convention et des accords complémentaires resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les dispositions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour les cas de séjour à l'étranger.

Paragraphe 3. — En ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à la date

à laquelle la présente Convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de la présente Convention resteront applicables dans les conditions qui devront être prévues par des accords complémentaires.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets

FAIT à La Haye, le 28ième jour du mois d'octobre de l'an mille neuf cent cinquante-deux, en double exemplaire en langue française.

J. W. BEYEN. C. CARUSO.

PROTOCOLE SPECIAL

Au moment de signer la Convention générale entre le Royaume des Pays-Bas et la République Italienne sur les assurances sociales, les plénipotentiaires respectifs sont convenus que:

Les allocations aux vieillards qui sont prévues par la loi néerlandaise du 24 mai 1947, ou telles qu'elles pourraient être prévues dans la suite, seront accordées aux ressortissants italiens dans les conditions fixées par la législation néerlandaise pour les ressortissants néerlandais.

Les ressortissants italiens et néerlandais bénéficiaires d'une rente néerlandaise de vieillesse ou de survie, bénéficieront, même quand ils résident en Italie, des allocations susdites, dans la mesure et sous réserve des conditions à régler dans un arrangement ultérieur.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à La Haye, le 28 octobre 1952, en double exemplaire en langue française.

J. W. BEYEN. C. CARUSO.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ripresa dello svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento delle interrogazioni.

Si dia lettura dell'interrogazione del senatore Bologuesi al Ministro dell'interno.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere quali provvedimenti intenda prendere contro i responsabili dei disordini provocati dalle forze dell'ordine pubblico il 17 luglio nel Comune di Ariano Polesine (frazione di Grillara) e il 19 dello stesso mese nell'interno della stazione ferroviaria di Rovigo in occasione del ritorno delle mondariso » (17).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nello scorso luglio ci furono agitazioni nel basso Polesine fra i braccianti agricoli addetti alla mieti-trebbiatura del grano nelle aziende scorporate in base alla legge « stralcio » di riforma fondiaria e passate in proprietà dell'Ente Colonizzazione del Delta Padano. Fra l'altro veniva chiesto che i braccianti, mentre attendevano di entrare in possesso delle terre loro assegnate, ricevessero dall'Ente un immediato aumento della quota di cointeressenza del grano lavorato a cottimo.

Nel pomeriggio del 17 luglio circa centocinquanta cottimisti addetti all'azienda agricola di Erminio Pozzato, sita in frazione Grillara di Ariano Polesine, sospesero i lavori di trebbiatura e tentarono di riunirsi per andare a chiedere al Pozzato, nella sua abitazione, un aumento del cottimo.

I carabinieri, che già erano dislocati sul posto per evitare possibili violenze e reazioni altrettanto possibili, invitarono i dimostranti ad allontanarsi. Essi aderirono all'invito.

Mezz'ora dopo giunse sul luogo l'onorevole Cavazzini, che conferì col Pozzato per tentare un accordo; ma non vi riuscì, perchè il Pozzato dichiarò che qualsiasi decisione relativa alla suddivisione del raccolto del grano era di esclusiva competenza dell'Ente di colonizzazione.

Quando poi l'onorevole Cavazzini giunse sulla strada fiancheggiante l'azienda Pozzato, egli fu attorniato da circa 800 persone che, gridando, manifestavano il proposito di asportare anche con la violenza il grano trebbiato. Il comandante dei carabinieri ordinò che l'assembramento si sciogliesse.

L'onorevole Cavazzini chiese allora di poter tenere un comizio: ma il sottufficiale rispose di non essere competente ad autorizzarlo e rinnovò l'ordine di scioglimento. Molti sollecitamente ottemperarono, allontanandosi senza che occorresse alcun intervento coattivo. Altri, invece, seguirono l'onorevole Cavazzini nella vicina Camera del lavoro, dove fu tenuta una riunione.

Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, faccio presente che il 19 luglio, provenienti dalle risaie del Vercellese, giunsero alla stazione ferroviaria di Rovigo 31 mondine di Fiesso Umbertiano. Scese dal vagone, esse si avviavano tumultuosamente verso l'uscita, strepitando. Un agente di pubblica sicurezza in servizio le invitò ad osservare il contegno che il pubblico deve tenere nell'interno delle stazioni ferroviarie. Le mondine, senza fare osservazioni, obbedirono.

Dopo ciò la capogruppo chiese che la Pubblica Sicurezza intervenisse perchè l'Ufficio provinciale del lavoro inviase mezzi per trasportarle ai loro domicili. L'Ufficio intervenne ed i mezzi furono inviati.

PRESIDENTE. Il senatore Bolognesi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BOLOGNESI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario; la mia sorpresa è dovuta alla risposta che ella ha dato testè alla mia interrogazione perchè le informazioni che le hanno dato non sono esatte, non rispondono alla verità del come si sono svolti i fatti ed io penso che coloro che hanno steso quella risposta potevano benissimo rispecchiare i fatti realmente come sono avvenuti.

Non vi era in corso alcuna agitazione, alcuna richiesta di aumento del cottimo; tanto è vero, onorevole Sottosegretario, che la mattina del 18, cioè 24 ore dopo i fatti, ci siamo trovati nel gabinetto del signor Prefetto, presenti i titolari dell'azienda, insieme al capi-

tano dei carabinieri e, dopo aver esposto i fatti, lo stesso Prefetto ha dovuto riconoscere che era giusta la posizione dei lavoratori, i quali non chiedevano altro che di portare a casa la loro parte di grano. I proprietari la sera del 16 luglio erano rimasti d'accordo sulla divisione del prodotto, ma poi ripensandoci sopra avvisarono il maresciallo dei carabinieri, il quale senza informarsi del come stavano le cose, intervenne brutalmente provocando i disordini, bastonando i lavoratori, cacciandoli dalla corte padronale con il calcio dei fucili.

Mi sembra che sarebbe ora, onorevole Sottosegretario, che i marescialli dei carabinieri non intervenissero nei problemi di carattere sindacale, o per lo meno, quando decidono di intervenire, sapessero veramente i termini della questione. La mia meraviglia è dovuta al fatto che la sua risposta non è neanche in relazione a quello che è avvenuto il giorno dopo presso il gabinetto del signor Prefetto.

Per la seconda parte della mia interrogazione non c'entra per nulla l'Ufficio provinciale del lavoro; chi ha pensato ad inviare a casa le mondine è stata la organizzazione sindacale. L'incaricato a ricevere le mondine giunse alla stazione in ritardo e ciò indusse la capo-mondina ad uscire fuori dall'atrio della stazione per vedere se v'era qualcuno ad attenderle. L'agente di polizia affrontandola con tono burbanzoso le disse: i comizi e le elezioni sono finiti; qui non si canta nè si portano bandiere. Lei rispose: io sono la capo mondina e cerco un mezzo per andare a casa; sono più di 40 giorni che non vedo i miei bambini.

L'agente per tutta risposta la portò in Questura. E la Questura pretese che le mondine al momento della partenza gettassero le aste delle bandiere.

Mi chiedo perchè in Italia non si possa ottenere che la Polizia e i Carabinieri si interessino delle cose a loro pertinenti invece di provocare cittadini onesti, lavoratrici, ed infine incidenti che mettono in cattiva luce quelli che al corpo appartengono. Vorrei innanzitutto che le interrogazioni venissero discusse non dopo 4 mesi dalla presentazione, e, in secondo luogo, che la risposta si attenesse ai fatti come sono avvenuti senza inventare richieste di aumento, donne che fanno chiasso nelle stazioni, tutte cose che vengono dette per giustificare gli atti brutali che gli agenti e i carabinieri compiono nei riguardi di cittadini italiani, mettendoli alle volte in condizione di reagire con le conseguenze che ne derivano. Per tutte queste ragioni non posso dichiararmi soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Lepore al Ministro dei trasporti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per conoscere i motivi per i quali si sono peggiorati, dal 17 maggio 1953, gli orari delle comunicazioni da Roma per le Puglie, il Sannio ed il Molise e viceversa, vuoi allungando il tempo del percorso, vuoi sopprimendo treni che rispondevano meglio alle necessità del traffico; nonchè le ragioni per le quali l'accelerato n. 2931 da Napoli a Benevento viene esentato dal rispetto dell'orario stabilito e viaggia da anni con un ritardo cronico ed ingiustificato » (4-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere a quest'interrogazione.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Con l'orario generale istituito dal 17 maggio ultimo scorso e con quello attualmente in vigore non è stata effettuata alcuna soppressione di treni interessanti le comunicazioni accennate dall'onorevole interrogante, ma si sono soltanto apportate modifiche all'impostazione in orario dei vari treni in relazione alla nuova situazione creatasi con le variazioni del 17 maggio.

Per quanto riguarda in particolare l'accresciuto tempo nella percorrenza di alcuni treni, si mette in rilievo che il provvedimento non è limitato alle linee citate dall'onorevole interrogante, ma si è dovuto estendere a gran parte delle linee della rete, in relazione alla necessità di comprendere nell'orario i numerosi rallentamenti dovuti al vasto programma di lavori per manutenzione e rinnovamento delle linee. Tale criterio, seguito nell'impostazione dell'orario, ha lo scopo di assicurare, anche durante il periodo in cui i lavori

hanno luogo, una maggiore regolarità di circolazione dei treni stessi.

È comunque opportuno tener presente che il lieve sacrificio temporaneo, causato dalle maggiori percorrenze, sarà compensato in futuro dal vantaggio che deriverà da una migliore sistemazione delle linee.

Per quanto concerne infine l'accelerato 2931 Napoli-Benevento, da accertamenti effettuati non risulta che la sua marcia abbia attualmente un andamento irregolare. Anche nello scorso mese di settembre si è riscontrato infatti per il treno in parola un ritardo medio giornaliero di 5 minuti in arrivo a Benevento, ritardo che può ritenersi irrilevante considerato che due terzi circa della linea sono a semplice binario e i treni sono soggetti ad eventuali spostamenti di incrocio.

PRESIDENTE. Il senatore Lepore ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LEPORE. Io non solo non posso dichiararmi sodisfatto, ma debbo dire che sono insoddisfattissimo, perchè la risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato, fornitagli dagli uffici, prende in giro tutto il Mezzogiorno. Coloro che, come me, frequentano la linea Napoli-Foggia e si avvicendano da Roma fino all'estremo limite della città di Lecce, sanno in che condizioni sono posti i viaggiatori a seguito degli spostamenti di orario.

Non ci sono state soppressioni, dice l'onorevole Sottosegretario. Come numero di treni può anche darsi, ma come sistemazione di orari si è fatto in modo che l'unico mezzo di comunicazione possibile da Roma per le Puglie, il Sannio ed il Molise, sia il rapido delle 1,20, che è sempre sovraccarico ed affollatissimo.

L'orario di tutti gli altri treni specie di ritorno da Roma è così male coordinato, così inceppato da rendere impossibile un viaggio di notte. Basti dire che l'altro giorno in treno incontrai un concittadino del nostro Presidente onorevole De Pietro che sbraitava a più non posso enumerando i disagi e le ore che doveva passare in treno per raggiungere la sua residenza, con tale impeto da restarne colpito.

Questa è la realtà.

Si dirà che è una cosa temporanea. Ma la cosa temporanea dura un mese, due, sei mesi, non un anno e più. In fondo la manutenzione della linea c'è sempre stata. Prima dello spostamento di orario si arrivava a Roma da Benevento in tre ore e tredici minuti. Ora ce ne vogliono quattro per i rapidi e per gli altri cinque o sei.

Da anni dite che sono in corso lavori ma evidentemente non li portate a termine e perciò siete in difetto.

Ma io penso che qui si tratti di ben altro.

Nel 1929 quando Ciano si lamentava che i treni non giungessero in orario gli si propinò il famoso orario ad allungamento, viaggio ad allungamento. Qui la cosa si è ripetuta; in altri termini hanno escogitato di nuovo l'orario elastico. Sorridono i ferrovieri di questa escogitazione perchè io, prima di presentare l'interrogazione, sono andato da vari Capistazione, da vari funzionari ed ho fatto delle domande. Essi hanno sorriso sornionamente e mi hanno anche compatito con chiara intenzione.

Da parte del Ministero si dice che si nutre una larvata speranza di miglioramento per il futuro; speriamo che sia vero ma non possiamo attendere molto. Constatiamo che oggi, con il passare degli anni, le comunicazioni con le Puglie, il Molise ed in genere col Mezzogiorno sono peggiorate, in modo evidente. Ed è doloroso.

Vi è un'ultima parte della mia interrogazione che riguarda me personalmente. Ho lamentato che un treno accelerato, che per fare 50 chilometri mette due ore e mezza, in aggiunta, ritarda il suo arrivo di ben venti minuti. Mi si risponde che ciò non risulta. Sono convinto che i funzionari delle Ferrovie dello Stato fanno fede, ma, di fronte alla mia coscienza, fo fede anche io perchè sono uno di quelli che, in questo treno sempre vuoto, debbono subire oltre venti minuti di ritardo per sera. Se poi si è cambiato tenore da qualche giorno, ne prenderò atto, ma la realtà è quella che ho lamentato.

Spero quindi che per il futuro le comunicazioni con le Puglie, il Sannio ed il Molise verranno migliorate, e che nel prossimo orario non dovremo subire ancora il disservizio che attualmente lamentiamo.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni del senatore Lamberti al Ministro dei trasporti.

Data la loro affinità, propongo che siano svolte congiuntamente.

Non essendovi osservazioni, così rimane stabilito.

Si dia lettura delle due interrogazioni.

RUSSO LUIGI, *Segretario*.

« Per conoscere a quali conclusioni sia pervenuta la Commissione per lo studio del tronco ferroviario Sassari-Alghero, e quali conseguenti decisioni intenda prendere il Ministero in ordine al problema » (40);

« Per conoscere a quali decisioni sia pervenuto il Ministero in ordine al problema del collegamento ferroviario tra l'Alta Italia e la Sardegna.

« Esiste in proposito un voto della Camera di commercio di Cagliari, che chiede che il treno estivo 3 S, con partenza da Torino alle 10,50 ed arrivo a Civitavecchia alle 20,32, non venga soppresso nella stagione invernale, e che la sua partenza venga ritardata di 30 minuti in modo da consentire la coincidenza a Genova col 171 da Milano.

« Si fa osservare che, qualora tale richiesta non fosse accolta, sarebbe frustrato, ai fini delle comunicazioni con l'Alta Italia, il beneficio della riduzione della traversata marittima da 12 a 8 ore » (41).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per i trasporti ha facoltà di rispondere a queste interrogazioni.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. L'esame dei progetti presentati dalle società concessionarie, per l'ammodernamento ed il potenziamento, in applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, delle ferrovie concesse della Sardegna e in particolare della Sassari-Alghero, è stato compiuto da questo Ministero, ed al riguardo è stato richiesto il parere della Commissione, di cui all'articolo 10 della predetta legge.

Mi permetto aggiungere, e chiedo scusa se ho ritardato nel venire a rispondere a queste interrogazioni, che proprio ieri si è adunata nella sua nuova ripresa di lavori la Commissione stabilita dalla legge n. 1221. La Commissione ha, col resto, il compito di esprimere il proprio parere circa l'applicazione alle varie linee secondarie concesse italiane della legge 2 agosto 1952. Il primo progetto che è stato studiato ed elaborato dagli uffici è quello relativo alle ferrovie secondarie della Sardegna. In questo momento ritorno dalla tornata della Commissione nella quale ha preso ancora la parola il rappresentante del Consiglio della Sardegna in unione col quale stiamo esaminando il completo rammodernamento delle ferrovie secondarie sarde.

Ripeto che la situazione delle ferrovie concesse sarde è stata la prima ad essere esaminata e decisa. Per la seconda interrogazione debbo dire che l'effettuazione del treno 3/S è stata prorogata fino all'8 novembre u. s. Dopo tale data la comunicazione che interessa è stata ugualmente assicurata mediante il prolungamento fino a Roma del diretto 111, (coincidente a Genova del 171 da Milano) già limitato al tratto Torino-Livorno, con arrivo a Civitavecchia in ora utile per la coincidenza con la nave in partenza per la Sardegna.

In tal modo vengono agevolati, anche nel periodo invernale, come desiderato, i viaggiatori provenienti dall'Italia Settentrionale e diretti a Civitavecchia per l'imbarco. Quanto sopra venne già a suo tempo portato a conoscenza degli Enti interessati della Sardegna.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lamberti per dichiarare se sia soddisfatto.

LAMBERTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, tanto per interrompere un andazzo invalso questa sera, io voglio, riferendomi anzitutto alla seconda interrogazione, ringraziare il Sottosegretario delle assicurazioni che ha voluto darmi, e prenderne atto con soddisfazione. Ho infatti rilevato che nei più recenti orari ferroviari il punto di vista espresso nell'ordine del giorno della Camera di commercio di Cagliari, cui mi sono riferito nell'interrogazione, è stato accolto e soddisfatto.

Sul problema più grosso e complicato del tronco ferroviario Sassari-Alghero, che altro potrei dire, se non che resto in attesa della decisione della Commissione, insieme con

tutti i citadini e i parlamentari sardi? Ma, dato che ho la fortuna di poter conferire con lei, onorevole Sottosegretario, che di questa Commissione è presidente, le ricorderò brevissimamente i termini della questione.

In via principale si chiese l'assunzione da parte dello Stato del tronco in parola; a tale richiesta, pur facendosi delle obiezioni, non si è ancora risposto definitivamente. In via subordinata, e nell'eventualità che la Società concessionaria continuasse nella gestione del servizio, si chiese non solo l'ammodernamento, ma una trasformazione del tronco dallo scartamento ridotto all'ordinario. Finalmente, in ultima disperatissima ipotesi, il semplice ammodernamento.

Tali esigenze sono incontrovertibili perchè le attrezzature fisse e mobili risalgono, salvo errore, al 1899: ci sono ancora sulle locomotive targhe che portano questa data fatidica per gli abitanti di Alghero, che costituì certamente per quella città un primo passo verso il progresso, a cui non ne seguì mai uno ulteriore.

Mi permetto di insistere pertanto perchè la Commissione tenga in seria considerazione le varie richieste esposte, tenendo presente che vari decenni addietro fu già agitata un'idea che non dovrebbe essere lasciata del tutto da parte, quella di creare un nuovo servizio ferroviario costiero che collegasse Cagliari con Sassari e quindi con Porto Torres. Oggi noi abbiamo in Sardegna, per quel che concerne le ferrovie, la stessa singolarità che si verifica nella distribuzione della popolazione. Le coste della Sardegna sono deserte fin dal tempo in cui le infestavano i pirati barbareschi e così i servizi ferroviari sono tutti raccolti all'interno. Ora la proposta che fu avanzata alcuni decenni addietro era che il collegamento tra Cagliari e Sassari che oggi si fa attraverso il centro dell'Isola, avvenisse con una nuova linea costiera che da Oristano procederebbe per Bosa e Alghero. Mi assicurano i tecnici che si avrebbe una riduzione di 45-50 chilometri e una eliminazione di pendenze, con il guadagno di un'ora di tempo.

Concludo affermando che la Commissione, prima di arrivare alla soluzione di un problema così grave, dovrebbe tener conto di questi elementi che permetterebbero di vedere il problema stesso in un quadro più ampio di valorizzazione economica di tutta la zona interessata, anche in vista delle nuove prospettive che aprirebbe la trasformazione del porto di Porto Torres che dovrebbe diventare la base dell'auspicato collegamento diretto tra la Sardegna e l'Alta Italia, secondo le proposte che ho avuto l'onore d'illustrare al Senato qualche settimana addietro.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non crede opportuno intervenire tempestivamente per la soluzione della situazione determinatasi nei comuni di Genzano e altri della provincia di Potenza, dove i contadini fittavoli conduttori di terre espropriate dall'Ente, hanno pagato il canone per l'annata agraria 1952-53 all'Ente, e i proprietari espropriati pretendono un nuovo pagamento (135).

MANCINO, SPEZZANO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dell'interno, per avere precise informazioni circa gravi irregolarità che, si dice, siano state compiute dal signor Terzo Coppini, sindaco di Agliana (Pistoia) e per sapere quali provvedimenti il Ministero abbia adottati od eventualmente intende adottare.

Si afferma che il Coppini — già in passato assolto per insufficienza di prove dall'imputazione di falso ideologico, con sentenza 16 gennaio 1952, dalla Corte di appello di Firenze — abbia ora nuovamente in corso un procedimento penale per concorso in falsità ideologica, nonchè per truffa aggravata, avendo rese false attestazioni circa forniture di ghiaia al Comune. Si afferma altresì che il Coppini abbia,

a spese del Comune, anche nella sua qualità di sindaco, redatti e diramati inviti per manifestazioni di parte del tutto estranee alle finalità della civica azienda ed abbia, sempre a spese del Comune, spedito corrispondenze al proprio Partito e, sempre a fini di parte, ad un'Ambasciata straniera (212).

BRACCESI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritiene necessario e opportuno procedere alla emanazione di norme per le quali le sementi da prato « trifoglio ladino » ed « erba medica » di produzione estera, siano ammesse alla importazione solo una volta che la loro colorazione artificiale apposita ne abbia consentito la individuazione rispetto alle produzioni nazionali della stessa qualità.

Infatti è noto quale profonda differenza produttiva abbiano le sementi nazionali, di tal genere, rispetto a quelle estere, tanto che, ad esempio, per il trifoglio ladino, le qualità nazionali hanno un costo superiore a lire 1.500 il chilogrammo di fronte ad un prezzo delle produzioni estere di appena lire 600, e ciò in relazione strettissima alla diversità di produzione qualitativa e quantitativa dei foraggi derivantine.

Ogni mancanza di accorgimenti al riguardo facilita i miscugli delle sementi in vendita, e le produzioni offerte agli agricoltori sotto la denominazione di « nazionale », consentono, solo a raccolto ottenuto, di poter valutare l'imbroglio subìto, quando esso non possa — sia pure sul piano di difesa commerciale — essere attribuito a difficoltà stagionali e simili.

La colorazione che si chiede è un segno di identificazione e il riconoscimento della « identità » che si applica perfino al genere umano, non dovrebbe far paura a nessuno che operi secondo correttezza e coscienza (213).

TARTUFOLI.

Al Ministro del commercio con l'estero, per sapere se risponde a verità l'agevolazione prestata a compensazioni private con Paesi esteri, compensazioni che prevedono tra l'altro la importazione di un forte contingente di macchine da scrivere e calcolatrici. Si prospetta la grave crisi dell'industria nazionale meccanografica costretta a fronteggiare la concorrenza estera basata esclusivamente su prezzi politici. Gli orari ridotti e i minacciati licenziamenti da parte di imprese che dànno lavoro a moltissimi operai in centri del Piemonte e della Lombardia sono già di per sè preoccupanti, per cui il provvedimento denunciato aggraverebbe la situazione in questo particolare settore (214).

ZELIOLI LANZINI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica mercoledì 2 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

SPEZZANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere: 1° i motivi per i quali, nel pieno stesso della campagna elettorale, è stato sostituito nella Presidenza della Cassa di risparmio di Calabria l'avvocato Luigi De Matera con l'avvocato Pisani, fratello del Presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza; 2° se l'onorevole Ministro sia informato che, contemporaneamente, quasi tutti gli agenti di detto Istituto e molti impiegati vennero mobilitati per la campagna elettorale a favore del figlio del direttore Antoniozzi, candidato nella lista della Democrazia cristiana; che i telefoni della Cassa vennero usati a scopo elettorale dallo Antoniozzi e dai suoi incaricati; che molti agenti hanno fatto pressione sui clienti dell'Istituto per strappare il voto a favore del figlio del direttore Antoniozzi; che le operazioni della Banca vennero utilizzate a scopo elettorale; 3° sia la proporzione fra le operazioni bancarie della Cassa nei mesi di aprile, maggio e giugno 1953 e dei tre anni precedenti, sia la devoluzione delle somme destinate in bilancio per beneficenza; 4° per sentire il parere circa l'opportunità di affidare l'amministrazione della Cassa ad un Commissario con il compito di accertare il fondamento di quanto sopra esposto e di riportare l'Istituto alle sue naturali funzioni (4).

BARBARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se non credano necessario e urgente anzitutto graduare per importanza in base a un piano organico e con una visione d'insieme, previa intesa tra tutti gli Uffici competenti, le opere affidate ai cantieri di lavoro, mediante i quali si cercherebbe di combattere il grave e allarmante fenomeno della disoccupazione, e inoltre disporre che le opere riguardanti specialmente la costruzione e l'apertura di nuove strade siano sollecitamente completate, dando, s'intende, la dovuta precedenza a quelle che sono di maggiore utilità per le popolazioni interessate, ed evitando che i lavori finora realizzati vadano in completa rovina con rilevante danno per l'economia non soltanto locale, ma anche nazionale (13).

SALARI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere se non si ritenga opportuno estendere alla regione Umbra, ed in particolare alla zona interessante la piana dei comuni di Spello e Cannara, ricerche per accertare la esistenza di giacimenti metaniferi che per indubbie manifestazioni dovrebbe essere positiva (18).

MAGRÌ. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se non intendano predisporre con ogni urgenza i necessari provvedimenti legislativi e amministrativi, affinchè possano essere approvati al più presto i bilanci preventivi per il 1953 dei Comuni deficitari e concesse le relative integrazioni. A parte il fatto che sarebbe buona regola di amministrazione che i bilanci preventivi dei Comuni ricevessero in tempo utile le necessarie approvazioni dell'Autorità tutoria, è evidente l'opportunità che, in attesa di una definitiva sistemazione della finanza locale, siano almeno attenuate le gravi difficoltà dei Comuni deficitari con una tempestiva concessione dei mutui di integrazione (22).

La seduta è tolta alle ore 19,35.

Dott. MARIO INGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti